

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge di conversione S. 2150 (approvato dal Senato) n. 3905	9
Missioni vevoli nella seduta del 15 maggio 2003	3	(Sezione 1 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	9
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4, 5	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	9
Archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio di un'ordinanza)	5	(Sezione 3 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	11
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	5	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	23
Documento ministeriale (Trasmissione)	7	Disegno di legge di conversione n. 3841	31
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	7	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	31
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	7	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	31
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 3 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	32
<i>ERRATA CORRIGE</i>	8	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	41
		(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	44

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
Interpellanze urgenti	167	(Sezione 3 – Nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Trieste)	168
(Sezione 1 – Iniziative a tutela dei beni archeologici iracheni)	167	(Sezione 4 – Misure per contrastare l'arrivo via mare di immigrati clandestini durante il periodo estivo)	169
(Sezione 2 – Iniziative volte a modificare la normativa riguardante la certificazione medica per la detenzione di armi)	167	(Sezione 5 – Impatto ambientale della costruzione dell'acquedotto Rio Acque Striate in Piemonte)	170

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 15 maggio 2003.**

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Di Luca, Di Teodoro, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pacini, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vigni, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Carboni, Cicu, Colucci, Giorgio Conte, Contento, Coronella, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Follini, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, In-

tini, Kessler, Lion, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Pacini, Pappaterra, Parolo, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rotondi, Paolo Russo, Santelli, Selva, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vianello, Viceconte, Viespoli, Vietti, Vigni, Elio Vito, Zacchera, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 14 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ANTONIO PEPE ed altri: « Disciplina della destinazione di beni in favore di soggetti portatori di gravi *handicap* per favorirne l'autosufficienza » (3972);

ANGELA NAPOLI: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in favore del personale docente delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale » (3973);

PERROTTA ed altri: « Istituzione della provincia Amalfitana-Sorrentina » (3974);

ZELLER ed altri: « Modifiche al codice penale concernenti la depenalizzazione dei reati contro la personalità dello Stato » (3975);

PAOLETTI TANGHERONI ed altri: « Misure in favore delle donne lavoratrici come strumento di sostegno della famiglia » (3976);

CIMA ed altri: « Disposizioni in materia di potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi » (3977).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 14 maggio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca » (3971).

Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge LUMIA ed altri: « Disposizioni in materia di formazione e di occupazione dei giovani laureati in medicina e chirurgia » (2239) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rontundo.

La proposta di legge BOVA: « Istituzione della provincia del Basso Jonio » (2794) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Meduri.

La proposta di legge ARACU ed altri: « Modifica dell'articolo 639 del codice penale, in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui » (2809) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Oricchio.

La proposta di legge SPINI ed altri: « Norme per la tutela delle tradizioni so-

cietarie e culturali in ambito sportivo » (3139) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romoli.

La proposta di legge MAZZUCA ed altri: « Modifiche all'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di uscita e reingresso nel territorio dello Stato dei cittadini extracomunitari in attesa di permesso di soggiorno » (3476) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Turco.

La proposta di legge AIRAGHI ed altri: « Riconoscimento del servizio militare prestato alle dipendenze delle forze armate della Repubblica Sociale Italiana » (3678) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paolone.

La proposta di legge VIGNI ed altri: « Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico » (3712) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Cima e Diana.

La proposta di legge SELVA: « Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti » (3726) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fatuzzo.

La proposta di legge D'AGRÒ ed altri: « Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali » (3731) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bellotti e Naro.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Disposizioni in materia di attribuzione di un emolumento pensionabile al personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia » (3750) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cesaro e Villani Miglietta.

La proposta di legge SANTORI ed altri: « Disposizioni per incrementare la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per valorizzarne la professionalità » (3772) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cesaro e Villani Miglietta.

Trasmissione dal Senato.

In data 14 maggio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 2205. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità » (*approvato dal Senato*) (3970);

S. 1753. — « Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (1798-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1, dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, con Atto finale e risoluzioni, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (3876) *Parere delle Commissioni I, II, V, IX, e XIV.*

VII Commissione (Cultura):

RUZZANTE ed altri: Disposizioni per la promozione di una cultura della pace e della non violenza (3610) *Parere delle Commissioni I, III, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di un'ordinanza di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Con lettera in data 14 maggio 2003, il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, copia dell'ordinanza con la quale il Comitato stesso ha deliberato, nella seduta tenutasi in pari data, l'archiviazione degli atti del procedimento concernente il Presidente della Repubblica n. 2/XIV (relativo a una denuncia sporta dal signor Domenico Ricucci).

Poiché analoga comunicazione viene resa in data odierna al Senato della Repubblica, decorre da domani 16 maggio 2003 il termine di dieci giorni previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219 e dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, per la sottoscrizione di eventuali richieste di presentazione al Parlamento in seduta comune della relazione del Comitato in ordine alla denuncia sopra indicata.

Le richieste potranno essere presentate e sottoscritte nei giorni 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 e 29 maggio 2003, dalle ore 9,30 alle ore 20, presso gli uffici della segreteria della Giunta per le autorizzazioni (Servizio Prerogative e immunità — Palazzo dei gruppi parlamentari, II piano).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costi-

tuzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

Sentenza n. 113 del 26 marzo 2003-10 aprile 2003 (doc. VII, n. 298) con la quale:

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe, promossi dalla regione Friuli-Venezia Giulia (r. confl. n. 12 del 1999) e dalla regione siciliana (r. confl. n. 14 del 1999), in relazione all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 1998, n. 486 (Regolamento recante norme per le modalità di versamento all'erario dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze).

Sentenza n. 114 del 26 marzo 2003-10 aprile 2003 (doc. VII, n. 299) con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Liguria;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 115 del 26 marzo 2003-10 aprile 2003 (doc. VII, n. 300) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 3, della legge della regione Lombardia 26 aprile 1990, n. 25 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 « Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della regione Lombardia »), sollevata in riferimento agli articoli 36 e 3 della Costituzione, dal Consiglio di Stato — sezione quinta giurisdizionale;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 116 del 26 marzo 2003-10 aprile 2003 (doc. VII, n. 301) con la quale:

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato proposto dal tribunale di Caltanissetta, sezione II penale, nei confronti della Camera dei deputati;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 125 del 27 marzo 2003-16 aprile 2003 (doc. VII, n. 302) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2 e 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) sollevata, in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Molise con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, dell'articolo 3, comma 1, lettera g), e 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) sollevata, in riferimento agli articoli 70, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, dal medesimo tribunale amministrativo regionale per il Molise con la stessa ordinanza;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Sentenza n. 135 del 9-24 aprile 2003 (doc. VII, n. 303) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dal decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Firenze;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 150 del 5-9 maggio 2003 (doc. VII, n. 306) con la quale:

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto nei confronti dello Stato dalla regione Molise;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già, assegnate alla stessa, in sede primaria:

Con lettera in data 9 maggio 2003, sentenza n. 148, del 5-9 maggio 2003 (doc. VII, n. 304), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 37, quinto comma, della legge della regione Puglia 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio) e dell'articolo 17, comma 2, della legge della regione Puglia 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), nella parte in cui si riferiscono a vincoli scaduti, preordinati all'espropriazione o sostanzialmente espropriativi, senza previsione di durata e di indennizzo;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Con lettera in data 9 maggio 2003, sentenza n. 149 del 5-9 maggio 2003 (doc. VII, n. 305), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pro-

nunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 maggio 2003, ha trasmesso un documento concernente « La rilevazione dei costi dello Stato per l'anno 2002 ».

Questa documentazione è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 13 maggio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Roncoferaro (Mantova), Maruggio (Taranto), Bagnaria (Pavia), Roccarainola (Napoli), Bitritto (Bari).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera in data 14 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo

46, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sulla relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003 (230).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XIII Commissione permanente (Agricoltura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 giugno 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 13 maggio 2003, a pagina 3, seconda colonna, dodicesima riga, dopo le parole: « a fini terapeutici » deve leggersi la seguente: « e ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 2150 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 50, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI (APPROVATO DAL SENATO) (3905)

(A.C. 3905 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2003 da parte degli enti locali è differito al 30 maggio 2003.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3905 — Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — 1. Al comma 2 dell'articolo 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: "semestrale" è sostituita dalla seguente: "annuale".

ART. 1-ter. — 1. Dopo l'articolo 268-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

“ART. 268-ter. — (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria di cui all'articolo 268-bis). — 1. Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria prevista nell'articolo 268-bis vanno presi in conto, nella prosecuzione della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque riferiti ad atti e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se accertati successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria di rilevazione della massa passiva. Questi debiti debbono comunque essere soddisfatti con i mezzi indicati nel comma 5 dello stesso articolo 268-bis, nella misura che con la stessa procedura è definita.

2. Sempre che l'ente si attenga alle disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 268-*bis*, comma 5, non è consentito procedere all'assegnazione, a seguito di procedure esecutive, di ulteriori somme, maggiori per ciascun anno rispetto a quelle che risultano dall'applicazione del citato comma 5.

3. Fino alla conclusione della procedura prevista nell'articolo 268-*bis*, comma 5, nelle more della definizione dei provvedimenti previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale procedura o che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del medesimo articolo, non sono ammesse procedure di esecuzione o di espropriazione forzata, a pena di nullità, riferite a debiti risultanti da atti o fatti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Il divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5 del citato articolo 268-*bis* e comunque entro i limiti indicati nel decreto del Ministro dell'interno di cui allo stesso articolo 268-*bis*, comma 5, terzo periodo.

4. È consentito in via straordinaria agli enti locali già dissestati, che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo, di accedere alla procedura di cui all'articolo 268-*bis* ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti o fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche di interessi, rivalutazioni e spese legali. A tal fine i consigli degli enti interessati formulano al Ministero dell'interno documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione, è dato atto del fatto che non sussistono mezzi sufficienti a far fronte all'evenienza. Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle norme di cui all'articolo 268-*bis*, quelle contenute nel presente articolo”.

ART. 1-*quater*. — 1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002,

n. 75, concernenti l'ipotesi di scioglimento prevista dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato “testo unico”, si applicano per l'esercizio finanziario 2003 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

2. La procedura prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, si applica per l'esercizio finanziario 2003 anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione da parte degli enti locali dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del testo unico.

3. A favore degli enti locali delle regioni Molise e Puglia individuati con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 e del 15 novembre 2002 nonché del 9 gennaio 2003, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003, è disposta l'anticipazione di un importo pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell'interno. Le somme anticipate, da erogare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2003.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano agli stanziamenti del bilancio dello Stato di competenza del Ministero dell'interno relativi a trasferimenti erariali a favore degli enti locali.

5. All'articolo 7-*bis* del testo unico, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-*bis*. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari”.

6. All'articolo 227, comma 6, del testo unico, come sostituito dall'articolo 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al secondo periodo, dopo le parole: "con decreto di natura non regolamentare del" sono inserite le seguenti: "Ministro dell'interno, di concerto con il".

7. I contributi a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane svolgenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono utilizzati anche per il finanziamento degli enti risultanti dalla fusione di comuni.

8. Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti facciano parte delle unioni di comuni, i parametri di riparto previsti dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265, sono applicati considerando tali enti come comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti. Sono comunque esclusi ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

9. Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

11. Per l'anno 2003, ai fini dell'attribuzione di trasferimenti erariali ed altre assegnazioni da parte del Ministero dell'interno, la popolazione delle province e dei comuni è calcolata in base ai dati consuntivi annuali forniti dall'ISTAT aggiornati al 31 gennaio 2003.

12. All'articolo 24, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".

13. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo, le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti, nel trimestre succes-

sivo, a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti nella misura necessaria al fine di garantire il rientro nella determinazione del saldo".

ART. 1-*quinquies*. — 1. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-*bis*. I comuni di nuova istituzione per i quali non è possibile operare il confronto con l'anno 2001 sono considerati quali comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti".

ART. 1-*sexies*. — 1. Si intendono esclusi dai vincoli previsti dall'articolo 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti in quanto esclusi dal patto di stabilità interno.

ART. 1-*septies*. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, si applicano anche ai segretari comunali e provinciali per i quali l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali disponga, o abbia già disposto, l'utilizzo da parte del Ministero dell'interno in base all'articolo 19 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 ».

(A.C. 3905 — Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-*ter*.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Al fine di consentire all'ente locale l'unificazione facoltativa di versamenti di imposte e canoni, all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: « canoni di locazione o di concessione, » sono aggiunte le seguenti: « ivi compreso quello di cui all'articolo 63 del decreto legislativo

15 dicembre 1997, n. 446,»; al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi compresi i canoni ricognitori ed il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità di cui all'articolo 62 »;

1-ter. 1. Lusetti, Boccia.

ART. 1-*quater*.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 21 gennaio 2003, *aggiungere le seguenti:* nonché degli enti locali della Regione siciliana individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2002 e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002 e n. 270 del 18 novembre 2002.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1-*quater*. 1. Giudice, Fallica, Romano.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: l'anticipazione di un importo *fino alla fine del comma con le seguenti:* la concessione di un contributo aggiuntivo pari al 100 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili nell'anno precedente.

1-*quater*. 8. Russo Spena, Giordano, Vendola.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e procedurali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

3-ter. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

3-*quater*. All'onere derivante dal comma **3-bis**, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***1-*quater*. 2.** Patria, Stradella, Viale.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e procedurali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

3-ter. Sono altresì sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro nell'anno 2003, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

***1-quater. 20.** Michele Ventura, Morgando, Verneti, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini della realizzazione di un programma di interventi di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino nei comuni della Regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004 a favore della Regione Piemonte, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Piemonte è autorizzata a stipulare con istituti di credito.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede: per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per gli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

****1-quater. 3.** Patria, Stradella, Viale.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai fini della realizzazione di un programma di interventi di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino nei comuni della Regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2004 a

favore della Regione Piemonte, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che la Regione Piemonte è autorizzata a stipulare con istituti di credito.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma **3-bis**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 si provvede: per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e per gli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

****1-quater. 21.** Morgando, Michele Ventura, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate per tutto il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente agli investimenti realizzati nel medesimo periodo di imposta in sedi operative ubicate nei comuni della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e con ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per l'attuazione del comma **3-bis** è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 3,7 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede,

per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004 si provvede, quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 2,2 milioni di euro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

1-quater. 4. Patria, Stradella, Viale.

Sopprimere il comma 7.

1-quater. 9. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 7 e 8 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

1-quater. 11. Russo Spena, Giordano.

Al comma 9, sostituire le parole: non devono con la seguente: possono.

1-quater. 10. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole statali è

istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo annuo di 40 milioni di euro. Detto fondo è ripartito secondo criteri e modalità proposti Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città. Entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge è emanato uno specifico decreto attuativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 26. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Ai fini del pagamento della TARSU da parte delle scuole pubbliche statali è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

un fondo annuo di 40 milioni di euro. I criteri di ripartizione del fondo sono definiti di concerto con la Conferenza Stato-regioni-enti locali.

1-quater. 14. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato e al recupero dello scarto tra il medesimo e il tasso di inflazione reale, il fondo ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali è incrementato a partire dall'anno 2003 di 300 milioni di euro.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 22. Morgando, Michele Ventura, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il tasso di inflazione programmato, il fondo ordinario dei trasferimenti agli enti locali territoriali è incrementato, a partire dall'anno 2003, di 300 milioni di euro.

1-quater. 12. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Sono destinati alle unioni di comuni ulteriori 30 milioni di euro.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 23. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo, a durata trentennale e con il tasso corrente

praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 25. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Gli enti locali territoriali possono trasformare in un nuovo mutuo, a durata trentennale e con il tasso corrente praticato dalla Cassa depositi e prestiti all'atto della richiesta della trasformazione, i mutui contratti con la medesima entro il 31 dicembre 2002.

1-quater. 16. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono dovute penali, ove previste, nel caso di estinzione o rinegoziazione, anche relativa alla sola durata della concessione dei mutui stessi, di mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti fino alla data del 31 dicembre 2002, qualora il loro tasso di interesse sia superiore dell'1 per cento a quello di fatto praticato alla data dalla medesima Cassa per analoghe operazioni.

13-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sono altresì dovute penali, ove previste, nel caso di rinegoziazione od estinzione, per il totale o parziale complessivo debito in essere, di mutui contratti dalle regioni con la Cassa depositi e prestiti, qualora il valore di mutui a tasso superiore di due punti a quello praticato dalla medesima Cassa risulti superiore alla percentuale del 15 per cento di quello totale dei mutui stipulati dal singolo ente con la Cassa depositi e prestiti.

1-quater. 24. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

***1-quater. 17.** Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Gli enti locali territoriali possono estinguere anticipatamente, senza penali, i mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti.

***1-quater. 34.** Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. La Cassa depositi e prestiti, a richiesta dei singoli enti locali interessati, procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa.

****1-quater. 13.** Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. La Cassa depositi e prestiti, a richiesta dei singoli enti locali territoriali, procede a variare il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli enti locali territoriali, da fisso a variabile e viceversa.

****1-quater. 37.** Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***1-quater. 35.** Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Maurandi, De Franciscis, Olivieri, Boccia, Cabras, Milana, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Si considerano inadempienti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2002 solo i comuni che non hanno realizzato l'obiettivo previsto dal comma 1 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

***1-quater. 36.** D'Agrò.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 le parole « anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « anche quando il valore del contratto è superiore a 100.000 euro ».

1-quater. 5. Alberto Giorgetti, Saia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

« d-ter) le spese relative agli oneri di urbanizzazione ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 27. Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-bis) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-*quater*. 28. Mariotti, Stradiotto, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-*bis*) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

***1-*quater*. 6.** Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 »;

b) al comma 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-*bis*) le spese relative ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2002/2003 ».

***1-*quater*. 15.** Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-*bis*) le spese derivanti dai rinnovi contrattuali »;

b) al comma 11, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-*bis*) le spese derivanti da rinnovi contrattuali ».

13-*ter*. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 29. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), le parole da: « e quelle eccezionali derivanti esclusivamente » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 30. Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, Maurandi, De Franciscis, Olivieri, Boccia, Cabras, Milana, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alla lettera d), le parole da: « e quelle eccezionali derivanti esclusivamente » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « e le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

1-quater. 19. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis) le entrate che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità ».

1-quater. 38. D'Agrò.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

« d-bis) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a) nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali ».

13-ter. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-*quater*. 32. Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

« d-*bis*) le spese connesse all'esercizio delle funzioni statali e regionali trasferite o delegate, nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti di cui alla precedente lettera a), nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali ».

1-*quater*. 18. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*bis*. Al comma 7 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: « d-*bis*) le spese relative agli oneri di urbanizzazione ».

13-*ter*. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-*quater*. 31. Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

13-*bis*. Il comma 15 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

« 15. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4 e 6 da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, risultante dalla verifica di cui al comma 16, lo Stato recupera nei confronti di predetti Enti, nell'anno successivo, l'entità finanziaria dello scarto, operando sia sui trasferimenti che sulle risorse derivanti dalle partecipazioni e dal gettito di tributi nazionali assegnati agli Enti locali territoriali. In sede di Conferenza Unificata possono essere definite d'intesa fra Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Interno e rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali, ulteriori sanzioni ed anche agevolazioni ».

13-*ter*. Ai derivanti maggiori oneri, si provvede mediante parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18 per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter*, e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

1-quater. 33. Mariotti, Stradiotto, Michele Ventura, Morgando, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*bis*. Il comma 17 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

« In deroga a quanto previsto al comma 11, sono escluse dal divieto di assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 4 le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni ».

1-quater. 7. Alberto Giogetti, Saia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*bis*. I commi 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater* dell'articolo 36 del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 46, sono abrogati.

1-quater. 39. Morgando, Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

13-*bis*. All'articolo 36, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 25 febbraio 1999,

n. 46, le parole « Entro il 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2003 ».

1-quater. 40. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

ART. 1-*quinquies*.

Al comma 1, capoverso 6-bis, dopo le parole: I comuni aggiungere le seguenti: e le province.

1-quinquies. 1. Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei.

ART. 1-*sexies*.

Al comma 1, dopo le parole: 5000 abitanti aggiungere le seguenti: e le unioni dei comuni.

1-sexies. 1. Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Mariotti, Boccia, Maurandi, Milana, Olivieri, Stradiotto, Cabras, Tidei.

ART. 1-*septies*.

Sopprimerlo.

1-septies. 1. Russo Spena, Giordano.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-*octies*. — 1. Il comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni ed istituire nuovi comuni, sentite

le popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale ».

1-septies. 01. Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 1-octies. — Al comma 18, dell'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « attribuito ai comuni » sono aggiunte le seguenti: « e alle province ».

1-septies. 02. Pagliarini.

(A.C. 3905 – Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il sisma dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al territorio della provincia di Alessandria;

l'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003, emanata dal Governo per far fronte ai primi interventi urgenti a favore della popolazione colpita, nonché per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, non prevede la sospensione dei termini per i pagamenti tributari e contributivi;

il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 9 maggio ultimo scorso ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, concernente la sospensione dei suddetti termini,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

in relazione ai soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori colpiti dal sisma, a prevedere la

sospensione dei termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni nonché i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, e ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.

9/3905/1. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin, Pagliarini.

La Camera,

premesso che:

il sisma dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al territorio della provincia di Alessandria;

l'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003, è stata emanata dal Governo per far fronte ai primi interventi urgenti a favore della popolazione colpita, nonché per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate;

il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 9 maggio ultimo scorso ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, concernente la proroga delle detrazioni fiscali a favore delle ristrutturazioni del patrimonio abitativo privato,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

relativamente ai soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, ad adottare le opportune iniziative dirette a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernenti le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie degli immobili residenziali, fino al 31 marzo 2004.

9/3905/2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Guido Dussin, Pagliarini.

La Camera,

premessi che:

il sisma dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al territorio della provincia di Alessandria;

l'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003, è stata emanata dal Governo per far fronte ai primi interventi urgenti a favore della popolazione colpita, nonché per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate;

il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 9 maggio ultimo scorso ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, concernente la proroga delle agevolazioni fiscali per gli investimenti delle imprese danneggiate,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati agli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, ad adottare gli opportuni provvedimenti diretti a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per un ulteriore periodo di imposta.

9/3905/3. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Martinelli, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Guido Dussin.

La Camera,

premessi che:

il sisma dell'11 aprile 2003 ha provocato ingenti danni al territorio della provincia di Alessandria;

l'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003, emanata dal Governo per far fronte ai primi interventi urgenti a favore della popolazione colpita, nonché per il ripristino degli edifici e delle infrastrutture danneggiate, ha stanziato al somma di 30 milioni di euro a valere sulla quota di destinazione non vincolata delle risorse derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

il Consiglio regionale del Piemonte nella seduta del 9 maggio ultimo scorso ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, che prevede la necessità di ulteriori indispensabili finanziamenti a favore dei territori danneggiati dal sisma,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad adottare le opportune iniziative dirette ad individuare ulteriori risorse indispensabili al completamento dell'opera di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'11 aprile 2003.

9/3905/4. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Guido Dussin, Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Pagliarini.

La Camera

premessi che:

i principi di massimo rispetto e valorizzazione delle comunità locali e il perseguimento di livelli di efficienza ed efficacia nell'esercizio dei loro servizi e delle loro funzioni impongono di ridefinire gli assetti istituzionali del territorio della regione favorendo l'adozione di politiche

che giovino effettivamente alle popolazioni residenti sul territorio alla luce delle loro specifiche esigenze,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad adottare le opportune iniziative affinché, attraverso la modifica dell'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, venga riconosciuta alle regioni la possibilità di modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni ed istituire nuovi comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale.

9/3905/5. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Pagliarini, Dario Galli, Bricolo, Bianchi Clerici.

La Camera

premessi che:

l'articolo 27, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, consente solo ai comuni il recupero del credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad adottare le opportune iniziative dirette a modificare l'articolo 27, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire anche alle province il recu-

pero del credito di imposta sui dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

9/3905/6. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Dario Galli, Pagliarini, Bricolo, Bianchi Clerici.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca, tra le altre cose, alcune disposizioni a favore di enti locali il cui territorio è stato oggetto di calamità naturali;

nello scorso mese di aprile una forte scossa sismica ha colpito alcuni comuni della regione Piemonte situati in particolare nelle province di Alessandria e Asti;

l'evento sismico ha provocato gravi danni ad abitazioni e strutture produttive e le risorse già stanziare non appaiano sufficienti ad assicurare il ripristino e la messa in sicurezza dei beni, mobili ed immobili, danneggiati o distrutti,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica, al fine di:

a) disporre, a favore dei soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della regione Piemonte interessati dagli eventi sismici:

1) la sospensione, fino al 31 marzo 2004, dei termini relativi:

all'adempimento di obblighi di natura tributaria;

a tutti i processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003 e all'ordinanza n. 3284 del 30 aprile 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo oltre che dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali;

2) la proroga, limitatamente ai soggetti danneggiati dall'evento sismico, per tutto il periodo di imposta in corso, dei benefici previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, relativamente agli investimenti realizzati nel medesimo periodo di imposta in sedi operative ubicate nei predetti territori;

3) la proroga, limitatamente ai soggetti danneggiati dall'evento sismico, fino al 30 giugno 2004, della detrazione di imposta ai fini IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) stanziare le risorse necessarie a consentire, attraverso l'attivazione di limiti di impegno, la realizzazione di un programma di intervento di rimessa in sicurezza, ricostruzione e ripristino dei locali interessati dall'evento sismico.

9/3905/7. Patria, Stradella, Viale, Morgando, Michele Ventura, Mariotti, Merlo, Maurandi, Dameri, Rava.

La Camera

premesso che

il comma 17 dell'articolo 34 della Legge 289 del 2002 non consente ai Comuni l'assunzione di Polizia Municipale a tempo indeterminato;

tale esigenza risulta essere ormai indifferibile per poter prevenire e reprimere atti criminosi in collaborazione con le Forze dell'Ordine;

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad intraprendere una iniziativa legislativa che preveda, in deroga a quanto previsto al comma 11 l'esclusione dal divieto di assunzione a tempo indeterminato di cui al comma 4, della suddetta Legge, le assunzioni di personale delle Polizie Municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci Comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle Regioni.

9/3905/8. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Alberto Giorgetti, Saia.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera n. 3905, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,

impegna il Governo

ad assumere in tempi rapidi iniziative idonee all'incremento di 300 milioni di euro, a partire dall'anno 2003, del fondo ordinario dei trasferimenti degli enti locali territoriali, ai fini del concorso dello Stato alla copertura degli oneri contrattuali eccedenti il riferimento al tasso di inflazione programmato ed al recupero dello scarto tra il medesimo ed il tasso di inflazione reale.

9/3905/9. Maurandi, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Tidei, Mariotti, Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera n. 3905, di conversione del decreto-legge

31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

a predisporre un apposito provvedimento amministrativo che consenta, senza oneri né penali ove dovute:

a) l'estinzione o la rinegoziazione, anche relativamente alla sola durata, di mutui contratti da regioni ed enti locali con la Cassa depositi e prestiti fino alla data del 31 dicembre 2002, qualora il tasso di interesse ivi applicato risulti superiore dell'1 per cento a quello praticato alla data dalla medesima cassa per operazioni analoghe.

9/3905/10. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Michele Ventura, Morgando, Mariotti, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Stradiotto, Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera n. 3905, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad assumere in tempi rapidi iniziative idonee ad escludere dal disavanzo finanziario delle province e dei comuni, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno:

a) le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o

delegate nonché le spese con vincolo di destinazione finanziate con i trasferimenti, sia di parte corrente sia in conto capitale dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.

9/3905/11. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mariotti, Stradiotto, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei, Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

in sede di esame dell'Atto Camera n. 3905, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad assumere in tempi rapidi iniziative idonee ad escludere dal disavanzo finanziario dei comuni, ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, le entrate e le spese che per loro natura rivestono il carattere di eccezionalità e le spese relative agli oneri di urbanizzazione.

9/3905/12. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Stradiotto, Mariotti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Maurandi, Boccia, Olivieri, Milana, Cabras, Tidei, Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1-*quater* del decreto-legge in esame reca, a favore dei comuni delle regioni Molise e Puglia colpiti dal sisma dell'ottobre 2002, un'agevolazione consistente nell'erogazione, a titolo di anticipazione sui trasferimenti erariali, di una

somma pari al 50 per cento di quanto riscosso a titolo di imposta comunale sugli immobili nell'ultimo rendiconto di gestione;

valuta positivamente la previsione di tale agevolazione, volta ad evitare le difficoltà finanziarie in cui i comuni interessati potrebbero venirsi a trovare per effetto della sospensione dei termini dei versamenti tributari, tra cui l'ICI, disposta dai decreti ministeriali recanti i primi interventi in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici;

una situazione sostanzialmente analoga si è determinata nei comuni della Regione siciliana colpiti dagli eventi sismici del settembre 2002 e dall'eruzione dell'Etna dell'ottobre 2002;

l'applicazione anche a tali comuni dell'agevolazione prevista dal decreto-legge in esame non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto, come è espressamente previsto nel provvedimento, le somme anticipate sono portate in detrazione ai trasferimenti erariali attribuiti per il 2003;

nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione bilancio, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel manifestare la disponibilità dell'esecutivo a valutare la questione prospettata, ha convenuto in ordine alla sostanziale analogia delle situazioni determinatesi in Puglia, in Molise e in Sicilia,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad assumere rapidamente le iniziative idonee ad estendere la previsione contenuta nell'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge in esame anche a favore dei comuni della regione Sicilia individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2002 e con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002.

9/3905/**13**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Giudice, Fallica, Romano.

La Camera,

considerata la necessità di omogeneizzare le procedure di riscossione tra diversi sistemi normativi, con vantaggi in termini di snellimento dell'attività amministrativa e alleggerimento degli oneri burocratici per l'adempimento degli obblighi tributari,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

a prevedere il coordinamento delle norme della disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie, nonché la semplificazione e lo snellimento delle procedure, anche mediante l'unificazione facoltativa, per l'ente locale, dei versamenti ed il coordinamento della disciplina delle tariffe e dei canoni comunali per le iniziative pubblicitarie al fine di consentire l'applicazione facoltativa, a parità di gettito per l'ente locale, di un unico canone per le iniziative pubblicitarie svolte su suolo pubblico.

9/3905/**14**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lusetti.

La Camera,

premesso che:

la disciplina del patto di stabilità interno per il 2003, dettata dall'articolo 29 della legge finanziaria risulta assai più restrittiva di quanto previsto negli anni

precedenti, con particolare riferimento ai criteri per la determinazione del disavanzo rilevante ai fini del rispetto del patto da parte dei comuni, di cui al comma 7 del medesimo articolo 29;

in particolare, a differenza di quanto previsto in passato, ai sensi della lettera *d*) del citato comma 7, sono escluse dal computo del disavanzo soltanto le spese sostenute sulla base di analoghi trasferimenti provenienti dall'Unione europea; sono, invece, comprese nel disavanzo le spese sostenute sulla base di analoghi trasferimenti provenienti dallo Stato o dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno, fra cui le regioni, mentre, ai sensi della lettera *a*) del medesimo comma, i trasferimenti suddetti restano esclusi dal computo delle entrate;

tale previsione può provocare serie difficoltà per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, più in generale, dell'attività ordinaria dei comuni, impedendo che possano essere utilizzati fondi appositamente erogati dallo Stato e dalle regioni, in quanto le relative spese potrebbero determinare un disavanzo più alto rispetto a quello consentito dalle regole del patto;

ai sensi della medesima lettera *d*) del comma 7, sono espressamente escluse dalla determinazione del disavanzo soltanto le spese sostenute per lo svolgimento delle elezioni amministrative; si deve pertanto ritenere che concorrano all'incremento del disavanzo le spese connesse a ineludibili obblighi istituzionali, quali lo svolgimento dei *referendum* già indetti, mentre i corrispondenti rimborsi da parte dello Stato non risulterebbero computati tra le entrate rilevanti alla determinazione del disavanzo medesimo;

disposizioni analoghe a quelle indicate sono stabilite in relazione alla determinazione del disavanzo nell'ambito della disciplina del patto di stabilità interno per il 2003 concernente le province (articolo 29, comma 5, della legge n. 289 del 2002);

il decreto-legge in esame contiene, all'articolo 1-*quater*, comma 12, una revisione della disciplina del patto di stabilità interno per il 2002, in assenza della quale la grande maggioranza delle province non avrebbe potuto rispettare i vincoli imposti, in quanto ai fini del disavanzo sarebbero state considerate anche le spese relative a funzioni trasferite o delegate;

per effetto delle disposizioni dell'articolo 29 della legge finanziaria sopra richiamate, il rispetto delle regole del patto di stabilità interno per il 2003 risulta incompatibile con lo svolgimento da parte degli enti locali di precisi obblighi istituzionali e con la prestazione ai cittadini di servizi previsti per legge,

impegna il Governo:

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica;

ad escludere, in sede di applicazione del patto di stabilità interno per comuni e province relativo all'esercizio 2003, dalla determinazione del disavanzo rilevante:

a) le spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione provenienti dallo Stato o dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

b) le spese sostenute per ogni genere di consultazione elettorale o referendaria e, più in generale, tutte le spese aventi carattere di eccezionalità.

9/3905/15. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Cennamo, Michele Ventura, Mariotti, Benvenuto, Siniscalchi, Petrella.

La Camera,

premesso che:

la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria per il 2003) prevede per i comuni con popolazione superiore a

5.000 abitanti un disavanzo finanziario per il 2003 non superiore a quello dell'anno 2001;

il calcolo del disavanzo finanziario per gli anni 2001 e 2003, così come previsto dalla legge n. 289 del 2003, è il risultato di dati non omogenei e quindi non comparabili;

in particolare, tra i dati da non considerare nella parte relativa all'entrata non vi sono le « entrate con carattere di eccezionalità », tra le quali rientrano quelle derivanti dalla liquidazione e dall'accertamento dei tributi locali;

questa modalità di calcolo del disavanzo finanziario crea gravi problemi a tutti quei comuni che nel 2001 hanno

avuto entrate straordinarie destinate ad investimenti e che quindi sono impossibilitati a rispettare il patto di stabilità interno;

impegna il Governo

a verificare quali iniziative possano essere adottate, in ogni caso nel rispetto degli impegni assunti in materia di finanza pubblica e ad adottare adeguati provvedimenti per definire con chiarezza ed omogeneità le modalità di calcolo del disavanzo finanziario, escludendo dalle entrate finali quelle straordinarie *una tantum*.

9/3905/16. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Agrò.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2003, N. 49, RECANTE RI-
FORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE
DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL
LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (3841)**

(A.C. 3841 – Sezione 1)

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

NULLA OSTA

sugli emendamenti della Commissione 2.50, 3.50, 3.51 e relativi subemendamenti, 12.750 e relativo subemendamento, 12.03 e relativi subemendamenti, 13.200, 13.201 e 14.075.

(A.C. 3841 – Sezione 2)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.50 della Commissione e sugli articoli aggiuntivi 12.03 e 14.075 della Commissione, con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

il comma 2 dell'emendamento 2.50 sia riformulato inserendo, dopo le parole: « presso l'AGEA » le seguenti: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, »

il comma 6 dell'articolo aggiuntivo 12.03 sia riformulato nei seguenti termini:

« 6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni

di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero caseario relativi al periodo 1989/1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

il comma 4 dell'articolo aggiuntivo 14.075 sia riformulato nei seguenti termini:

« 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio »

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

(A.C. 3841 - Sezione 3)**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.***(Disposizioni generali).*

1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, salvo quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.

4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione della normativa comunita-

ria in materia e di quella di cui al presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali e degli ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad informare gli organismi di cui al presente comma.

5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.

7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione di cui al comma 6.

8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, cui sono

devoluti i relativi proventi. Si applicano le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della medesima legge.

9. In caso di mancato versamento del prelievo supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento, così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

ARTICOLO 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per cento, fatte salve le cause di forza mag-

giore, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e per la disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni o province autonome cui afferivano.

3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati.

5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del periodo, in applicazione del presente decreto.

6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a partire dal periodo immediatamente successivo a quello in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento amministrativo.

ARTICOLO 4.

(Riconoscimento degli acquirenti).

1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regola-

mento (CE) n. 1392/2001 è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante l'istituzione di un apposito albo.

2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Le regioni e le province autonome revocano il riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino al termine del periodo di commercializzazione in corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica e comunque entro il termine del periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli acquirenti.

4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 50.000.

ARTICOLO 5.

(Adempimenti degli acquirenti).

1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili degli acquirenti.

2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di versamento, ovvero delle fidejussioni di cui al comma 6.

3. Le regioni e le province autonome verificano la corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento, ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma 6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 2002,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la corretta imputazione del prelievo supplementare e per la revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri univoci per la determinazione del numero delle vacche che hanno concorso alla produzione.

4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione, l'acquirente è tenuto a trattenere e versare per intero il prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, relativo al latte consegnato.

5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le regioni e province autonome dispongono la revoca del riconoscimento.

6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione bancaria. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, determina il testo della fideiussione e le modalità di attuazione del presente comma.

7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad

operare. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.

ARTICOLO 6.

(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).

1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001, firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel periodo.

2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.

3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un acquirente si applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.

5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma 1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

ARTICOLO 7.

(Pluralità e successione di acquirenti).

1. Se un produttore intende consegnare latte a più acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende consegnare il latte e la ripartizione della propria quota « consegne » tra di esse, relativamente al periodo di interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel corso della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

2. La quota già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad altri produttori attraverso contratti.

3. Se un produttore effettua consegne a più di un acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al presente articolo, la regione o la provincia autonoma competente applica la riduzione di un quinto della sua quota « consegne ». I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

ARTICOLO 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).

1. L'acquirente che non procede alla completa contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del riconoscimento e ad una san-

zione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare calcolato sul quantitativo non contabilizzato.

2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto alla riduzione della quota di cui è titolare per un quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente accertato, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.

3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a disposizione degli organi di controllo i documenti e la contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro.

ARTICOLO 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).

1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:

a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;

b) esegue il calcolo del prelievo nazionale complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero produttivo nelle consegne;

c) calcola l'ammontare del prelievo versato in eccesso.

2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la percentuale di cui al presente comma potrà essere rideterminata ogni due periodi.

3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non più dovuto;

b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999.

4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative ef-

fettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.

5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4, ovvero eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli importi stessi.

6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali importi dovuti.

7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA — spese connesse ad interventi comunitari — e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

ARTICOLO 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

1. Il latte deve essere accompagnato, durante il trasporto, da una distinta latte

redatta secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.

2. Per il riscontro dei quantitativi di latte trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta nelle aziende e durante il percorso.

3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

ARTICOLO 11.

(Vendite dirette).

1. I produttori titolari di una quota per le vendite dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte delle regioni e delle province autonome, delle procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

3. Il latte o equivalente latte indicato nelle dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la parte eccedente la quota, anche in caso di mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale « vendite dirette »; in tale caso le somme corrispondenti saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui all'articolo 9, comma 2.

4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione pari al prelievo supplementare

corrispondente alla quantità di prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota.

5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi non compensati.

6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2, l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro, fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.

ARTICOLO 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.

2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è consentito entro il limite massimo del 70 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.

5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci della stessa cooperativa o della stessa organizzazione professionale.

6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di contratti di affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province autonome per le relative verifiche, purché il contratto intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.

7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il quantitativo in questione.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento dell'intero quantitativo posseduto.

9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con riferimento alla titolarità della quota, non ante-

riormente alla data di comunicazione della variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

10. I contratti di affitto di azienda, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia sulla titolarità della quota a partire dal periodo di commercializzazione successivo a quello in corso alla data di comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.

ARTICOLO 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto non si attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti percentuali:

a) per i produttori titolari di quota con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il secondo periodo;

b) per i produttori già titolari di quota «B» ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di

un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi precedenti, dovrà essere versato;

c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100 per cento.

2. Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1, possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2002.

3. Per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da ciascun produttore; dal 1° dicembre si applicano le norme di cui all'articolo 5.

4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini della determinazione e comunicazione della quota di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi oneri.

ARTICOLO 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano, ove non diver-

samente ed espressamente specificato, a decorrere dal primo periodo di commercializzazione successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, così come individuato dal presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito elencati:

legge 26 novembre 1992, n. 468;

decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995;

articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997;

decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 17 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1998;

decreto del Ministro per le politiche agricole in data 22 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1998;

articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2001.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le

disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.

ARTICOLO 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3841 - Sezione 4)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, la parola: « AGEA » è sostituita dalle seguenti: « Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) » e le parole: « degli articoli 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3 »;

al comma 5, le parole: « ed i raccoglitori e/o trasportatori » sono sostituite dalle seguenti: « , così come i raccoglitori e i trasportatori »;

al comma 6, le parole: « ai sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 4 », le parole: « tra i produttori di latte riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi della normativa vigente » sono sostituite dalle seguenti: « dei produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 » e le parole: « decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188 »;

al comma 7, le parole: « sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » sono so-

stituite dalle seguenti: « sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari » e le parole: « di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « delle disposizioni del presente decreto »;

al comma 9 dopo la parola: « supplementare » è inserita la seguente: « dovuto ».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: « somma della quota A e della quota B di cui all'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 » sono inserite le seguenti: « , considerando le riduzioni apportate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e »;

al comma 2, le parole « Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) » sono sostituite dalla seguente: « SIAN ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 » e sono soppresse le parole: « e integrazioni »;

al comma 2, dopo le parole: « regolamento (CE) n. 1257/1999 » sono inserite le seguenti: « e nel territorio delle regioni insulari ».

All'articolo 4:

al comma 2 sono soppresse le parole: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 3 »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « 15 giorni » sono inserite le seguenti: « dalla notifica »; al terzo periodo, le parole: « dalla regione competente » sono sostituite dalle seguenti: « dalla regione o dalla provincia autonoma competente »;

al comma 4 sono soppresse le parole da: « ; l'importo di tale » sino alla fine del comma.

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, le parole: « articolo 14, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 14, paragrafo 2 »; al secondo periodo, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , tenendo conto delle variazioni intervenute in corso di periodo »; al terzo periodo, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3 »; e al medesimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: « , limitatamente ai soli quantitativi di latte »;

al comma 4, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 5, primo periodo, la parola: « commisurata » è sostituita dalla seguente: « pari » e sono soppresse le parole: « comunque non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, »;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte in fine le parole: « esigibile a prima e semplice richiesta ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « allegati L1 » sono inserite le seguenti: « , di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, può prevedere forme di trasmissione di dati anche per via telematica »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si

applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. Tale sanzione non potrà essere di importo inferiore a 100 euro ».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: « ed alla regione o provincia autonoma » e dopo le parole: « apposita dichiarazione di pluralità » sono inserite le seguenti: « , inviata anche alla regione o alla provincia autonoma, »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. La regione o la provincia autonoma provvede, ove dovuto, al recupero del prelievo supplementare direttamente nei confronti del produttore inadempiente, con le modalità previste dall'articolo 1 ».

All'articolo 8:

al comma 1, la parola: « commisurata » è sostituita dalla seguente: « pari »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al prelievo supplementare calcolato sulla quantità di prodotto interessato dall'irregolarità, e comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare »;

al comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 14, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.000 euro ».

All'articolo 9:

al comma 2, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti:

« n. 3950/92 » e dopo le parole: « le regioni e le province autonome » sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno centottanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza »;

al comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: « comma 3 »;

al comma 5, dopo le parole: « comunica agli acquirenti », sono inserite le seguenti: « , alle regioni e alle province autonome »;

al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « , dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « dal produttore », sono inserite le seguenti: « o da un suo delegato secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « comma 1 », sono sostituite dalle seguenti: « paragrafi 1 e 2 »;

al comma 2, le parole: « del termine di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo di riferimento dell'azienda cedente »;

al comma 5, le parole: « ed ai soci » sono sostituite dalle seguenti: « e successivamente ai soci », la parola: « professionali » è sostituita dalle seguenti: « di produttori » e la parola: « professionale » è sostituita dalle seguenti: « di produttori, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7 »;

al comma 6, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 »;

al comma 8, le parole: « tra regioni » sono sostituite dalle seguenti: « tra regioni o province autonome »;

al comma 9, le parole: « non anteriormente alla data » sono sostituite dalle seguenti: « decorsi quindici giorni dalla data ».

All'articolo 13:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento del-

l'emergenza derivante dalla epizoozia denominata "blue tongue" provvede, in via transitoria ed ai fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo di commercializzazione 2002-2003 »;

dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento ».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: « le regioni e le province autonome », sono inserite le seguenti: « di Trento e di Bolzano ».

All'articolo 15:

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003 ».

al comma 3, le parole: « n. 3950/1992 » sono sostituite dalle seguenti: « n. 3950/92 ».

(A.C. 3841 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Determinazione e comunicazione della quota).

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2 (Unificazione e rideterminazione della quota) – 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle re-

gioni e province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero casearia di applicazione della presente legge, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo

1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Le regioni e province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione della legge di conversione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui

all'articolo 3, comma 2, a valere per la seconda campagna successiva.

2. 1. Vascon.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 2 (*Unificazione e rideterminazione della quota*) — 1. La quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nonché le assegnazioni integrative eseguite dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento per ciascuna quota di cui il produttore è titolare, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

2. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni, al termine della prima campagna lattiero casearia di applicazione della presente legge, il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 95 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo non costituisce utilizzo della quota.

3. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

4. I quantitativi di riferimento ritirati affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e province

autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

5. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

6. I quantitativi eventualmente ancora eccedenti vengono ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Le regioni e province autonome provvedono ad assegnare, a titolo oneroso, i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta, purché siano in regola con il versamento del prelievo supplementare dovuto dal primo periodo di applicazione della legge di conversione del presente decreto, impregiudicati gli obblighi pregressi, rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

8. L'importo da corrispondere per l'assegnazione dei quantitativi è determinato

dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7. Le somme corrispondenti devono affluire nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'AGEA per essere utilizzate con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

9. I quantitativi eventualmente non assegnati entro il 15 febbraio riaffluiscono alla riserva nazionale per essere nuovamente ripartiti secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, a valere per la seconda campagna successiva.

2. 2. Vascon.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Per ciascun produttore titolare di quota ovvero per ciascuna unità tecnico-economica condotta, che non abbia ceduto a qualsiasi titolo, affittato, dato in comodato o abbia fatto oggetto di contratti di soccida, salvo i casi di forza maggiore, nei periodi dal 1995/1996 al 2002/2003, in tutto o in parte la propria quota, la quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1992, n. 468, non tenendo conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e gli acquisti di quota debitamente autorizzati, sono unificate in un unico quantitativo individuale di riferimento e di assegnazione, ferma restando la distinzione tra consegne e vendite dirette.

1-bis. Per tutti gli altri produttori titolari di quota, la quota A e la quota B definite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1992, n. 468, tenendo conto delle riduzioni effettuate ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, nonché qualsiasi altra riduzione

intervenuta nei periodi dal 1995/1996 al 2001/2002, sono unificate in un unico quantitativo di riferimento e di assegnazione, ferma restando la distinzione fra consegna e vendite dirette.

2. 3. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, sopprimere le parole da: , e delle assegnazioni fino alla fine del comma.

2. 4. Vascon, Guido Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le quote indicate al comma 1 sono mantenute separate. Le assegnazioni regionali effettuate a titolo gratuito non possono essere fatte oggetto di contratti di cessione definitiva disgiuntamente dall'azienda. Qualora il produttore ceda definitivamente, disgiuntamente dall'azienda, quote oggetto di assegnazione regionale a titolo gratuito, queste vengono acquisite alla riserva nazionale per essere riattribuite alla regione cui afferivano, per le successive assegnazioni.

2. 5. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto-legge, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori, in funzione del quantitativo più elevato di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004, verificata la coerenza di tale quantitativo con il numero di vacche da latte per azienda quali risultano dall'anagrafe bovina di cui al decreto dei Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali del 31 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 26 marzo 2002, n. 72.

2. 6. Vascon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con il secondo periodo di applicazione del presente decreto, al fine di favorire il riallineamento tra la produzione e le quote assegnate, i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette, sono riassegnati ai produttori, in funzione della quantità più elevata di latte commercializzato nelle campagne 2002-2003 e 2003-2004.

2. 7. Vascon.

Al comma 2 dell'emendamento 2.50, della Commissione, dopo le parole: presso l'AGEA *inserire le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 2. 50. 1. La Commissione.

(Approvato)

Il comma 2 è sostituito con i seguenti:

2. È istituito presso l'AGEA un registro pubblico delle quote, nel quale sono iscritti per ciascun produttore i quantitativi individuali di riferimento, distinti tra consegne e vendite dirette.

2-bis. Prima dell'inizio di ogni periodo di commercializzazione le regioni e province autonome aggiornano e determinano il quantitativo individuale di riferimento di ciascun produttore, iscrivendolo nel registro delle quote di cui al comma 2, e ne danno comunicazione all'interessato attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: « copia per l'acquirente ».

2-ter. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: della quota *aggiungere le*

seguinti: attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2-bis.

2. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: province autonome, *aggiungere le seguenti:* , anche avvalendosi dell'AGEA,.

2. 18. Franci, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Marcora, Banti.

Al comma 2, dopo le parole: a ciascun produttore *aggiungere le seguenti:* attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: « copia per l'acquirente »,.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, dopo le parole: della quota *aggiungere le seguenti:* attraverso il deposito del certificato per l'acquirente di cui all'articolo 2, comma 2.

2. 8. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: a ciascun produttore *aggiungere le seguenti:* attraverso l'invio di un certificato in due copie, una delle quali recante l'indicazione: « copia per l'acquirente »,.

2. 9. Vascon.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai quantitativi di quota acquistati nella campagna di commercializzazione precedente l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. 10. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le riduzioni della quota, dalle quali sono escluse le aziende produttrici ubicate nelle zone di montagna, vengono effettuate dalle competenti regioni e province autonome entro il 31 agosto successivo al termine della campagna.

2. 11. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Le regioni e province autonome provvedono ad assegnare i quantitativi così ripartiti alle aziende produttrici che ne facciano richiesta rispettando nell'ordine le seguenti priorità:

a) aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna;

b) aziende produttrici che nell'ultima campagna abbiano conseguito un esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

2. 12. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. I quantitativi eccedenti tale misura sono ripartiti fra le regioni fino a concorrenza del quantitativo di quota B ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, che risulti effettivamente prodotta nell'ultima campagna che supera il quantitativo riattribuito in prima istanza.

2. 13. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli debitamente certificati che hanno colpito la capacità produttiva delle aziende in questione, a condizione che siano stati comunicati alle competenti regioni e province autonome entro il termine del periodo di riferimento.

2. 14. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo non costituisce utilizzo della quota.

2. 15. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di garantire il riallineamento delle quote alle effettive produzioni il quantitativo di riferimento assegnato a ciascuna azienda produttrice ai sensi del comma 1 viene ridotto, qualora non risulti utilizzato per almeno il 90 per cento, al livello di commercializzazione maggiore tra quello risultante dalla media delle ultime due campagne e quello dell'ultima campagna stessa.

2. 16. Vascon, Guido Dussin.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento.

* **2. 17.** Grillo, Peretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il produttore concessionario ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento.

* **2. 19.** Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Ruggieri, Monaco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. La titolarità del quantitativo individuale di riferimento spetta al produttore nella sua qualità di conduttore dell'azienda agricola. Alla scadenza del contratto agrario il conduttore ha la disponibilità del quantitativo individuale di riferimento relativo all'azienda in godimento.

2. 20. Marcora, Monaco, Banti.

ART. 3.

(Revoca e assegnazione della quota).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In conformità con l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento 3950/92, nel caso in un periodo di contabilizzazione un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato. Sono esclusi dalla decadenza della titolarità della quota i produttori per i quali le regioni e province autonome abbiano riconosciuto la sussistenza di una causa di forza maggiore, debitamente iscritta nel registro di cui all'articolo 2, comma 2, entro e non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Entro il successivo 30 giugno le regioni e province autonome comunicano ai produttori interessati la decadenza della titolarità del quantitativo di riferimento non utilizzato. Con il de-

creto di cui all'articolo 1, comma 7, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore ammissibili. La cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo della quota.

3. 50. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Con il decreto *fino a:* 70 per cento *con le seguenti:* Qualora per un periodo di almeno dodici mesi un produttore non utilizzi almeno il 70 per cento del quantitativo di riferimento individuale messo a sua disposizione, il quantitativo individuale viene ridotto al livello di commercializzazione direttamente effettuata.

3. 3. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per almeno il 70 per cento.

3. 4. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatte salve le cause di forza maggiore, *con le seguenti:* inclusa la dettagliata definizione delle cause di forza maggiore, ammissibili.

3. 5. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fatte salve le *con le seguenti:* inclusa la dettagliata definizione delle.

3. 6. Vascon.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La cessione di quota a titolo di affitto o di altro utilizzo che avvenga al di fuori dell'unità produttiva a

cui afferisce la quota stessa non costituisce utilizzo della quota da parte del titolare della medesima.

3. 7. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: articolo 12, aggiungere le seguenti: per più di due annate nel quinquennio.

3. 24. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

3. 25. Franci, Sedioli, Borrelli, Oliverio.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3:

al primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli di cui al comma 2;

al secondo periodo, dopo le parole: fra tutte le aggiungere la seguente: altre.

3. 8. Vascon.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli di cui al comma 2,

3. 9. Vascon.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad aziende fino a: insulari.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

3. 26. Borrelli, Rossiello, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia.

Al comma 2, sopprimere le parole da: ad aziende fino a: insulari.

3. 11. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: agli articoli 18 e 19 con le seguenti: all'articolo 18.

3. 12. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 2, sopprimere le parole: e nel territorio delle regioni insulari.

3. 13. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: nel territorio delle regioni insulari con le seguenti: nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento comunitario.

3. 27. Borrelli, Rossiello, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia, Lettieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , le quali provvedono alla riassegnazione ad aziende ubicate nelle zone di montagna o svantaggiate.

3. 28. (Testo modificato nel corso della seduta) Rava, Borrelli, Oliverio, Franci, Rossiello, Sandi, Stramaccioni, Marcora.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: solo nel caso in cui siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli di cui al comma 2, .

3. 14. Vascon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: solo nel caso in cui siano necessarie per assicurare la copertura di un eventuale esubero produttivo registrato a livello regionale.

3. 15. Vascon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con esclusione di quelli di cui al comma 2, .

3. 16. Vascon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultima campagna.

3. 17. Vascon.

Sopprimere il comma 3.

3. 18. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: alle regioni e *fino alla fine del comma con le seguenti:* prioritariamente a produttori attivi che sono titolari di una quota inferiore ad un quantitativo di 2.000 quintali di latte e ai giovani o ai produttori che intendano avviare la produzione. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, definisce le modalità per la riattribuzione.

3. 29. Rossiello, Borrelli, Oliverio.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: cui afferivano.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: e province autonome ag-

giungere le seguenti: prima fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo e poi.

3. 19. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: fra tutte le *aggiungere la seguente:* altre.

3. 20. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

3. 30. Rava, Borrelli, Oliverio.

All'emendamento 3.51 della Commissione, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di riformare il sistema di riassegnazione dei quantitativi di riferimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un decreto che definisce i criteri di priorità per le riassegnazioni che tengano anche conto:

a) dei produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 727, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) dei giovani imprenditori agricoli anche non titolari di quota.

0. 3. 51. 3. Borrelli, Rava, Franci, Albertini, Rossiello, Preda, Sedioli, Innocenti.

All'emendamento 3.51 della Commissione, comma 4, alinea, dopo la parola: provvedono *aggiungere le seguenti:* tenendo, in ogni caso, conto delle richieste dei produttori ai quali non sia stata im-

putato alcun prelievo per i periodi di commercializzazione dal 1995-1996 al 2001-2002.

0. 3. 51. 1. Marcora, Castagnetti.

All'emendamento 3.51 della Commissione, comma 4, lettera c), sostituire le parole da: anche il mantenimento fino a: territorio con le seguenti: il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche.

0. 3. 51. 2. Marcora, Castagnetti.

All'emendamento 3.51 della Commissione, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. 01. La riassegnazione avviene tenendo prioritariamente conto delle richieste dei produttori ai quali non sia stato imputato alcun prelievo supplementare per il periodo di commercializzazione dal 1995-1996 al 2001-2002, sino a concorrenza del 20 per cento dei quantitativi da riassegnare.

0. 3. 51. 4. Rava, Borrelli, Franci, Albertini, Rossiello, Preda, Sedioli, Innocenti.

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

4. Le regioni e le province autonome provvedono alla riassegnazione dei relativi quantitativi secondo le seguenti priorità:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi della legge 46/95, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle assegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, a partire dal periodo 1995/1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata.

3. 51. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: dei relativi quantitativi aggiungere le seguenti: a titolo gratuito.

*** 3. 1.** Lettieri, Meduri, Carbonella, De Franciscis, Sinisi, Ruta, Tonino Loddo, Burtone, Molinari, Boccia.

Al comma 4, dopo le parole: dei relativi quantitativi aggiungere le seguenti: a titolo gratuito.

*** 3. 2.** Potenza, Adduce, Luongo.

Al comma 4, dopo le parole: dei relativi quantitativi aggiungere le seguenti: a titolo gratuito.

*** 3. 31.** Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 4, dopo la parola: quantitativi, aggiungere le seguenti: entro il termine perentorio del 15 gennaio,.

3. 12. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 4, sopprimere la parola: oggettivi.

3. 22. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo la priorità di riassegnazione prima in favore delle aziende produttrici già titolari di quota B ridotta ai sensi del decreto legge 23 dicembre 1994 n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successivamente in favore delle aziende eccedenti sino a concorrenza del quantitativo di latte conseguito in esubero produttivo, nei limiti dell'esubero stesso, con esclusione del quantitativo eventualmente già assegnato con la priorità precedente.

3. 23. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo prioritariamente conto delle richieste dei produttori ai quali non sia stato imputato alcun prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002.

3. 32. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rosiello, Borrelli, Franci, Santino Adamo Loddo, Potenza, Monaco, Ruggeri, Banti.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo prioritariamente la riassegnazione dei quantitativi revocati di cui al comma 2 ad aziende ubicate in territori montani e svantaggiati. A tal fine le regioni dispongono benefici economici per agevolare l'acquisizione dei suddetti quantitativi da parte di giovani agricoltori, con riferimento a piani di sviluppo aziendale approvati.

3. 33. Marcora, Santino Adamo Loddo, Monaco, Banti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, nel corso dei periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al

2001/2002, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di cui erano titolari. Rimangono esclusi dalle previsioni del presente comma gli affitti in corso di annata entro il limite del 30 per cento della quota di titolarità.

3. 34. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rosiello, Borrelli, Franci, Santino Adamo Loddo, Potenza, Monaco, Ruggeri, Banti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. In nessun caso possono beneficiare delle riassegnazioni di cui al comma 4 i produttori che, nel corso dei periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto, in tutto o in parte, i quantitativi di cui erano titolari, eccettuati i contratti di affitto stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.

3. 35. Rava, Marcora, Sedioli, Banti.

ART. 4.

(Riconoscimento degli acquirenti).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

4. 1. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nonché con le seguenti: così come attuati ai sensi.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , o negli altri casi previsti dal presente decreto.

4. 7. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: nonché con le seguenti: così come attuati ai sensi.

4. 4. Vascon.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le regioni istituiscono un apposito albo degli acquirenti e provvedono, prima dell'avvio di ogni campagna di commercializzazione, alla pubblicazione dell'elenco degli acquirenti riconosciuti.

4. 5. Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: pubblicità aggiungere le seguenti: e , in ogni caso, provvedono alla pubblicazione dell'elenco.

4. 6. Vascon.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'acquirente, entro quindici giorni a partire dalla data della notifica del provvedimento di revoca, può presentare ricorso in opposizione al provvedimento.

4. 3. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con i seguenti: La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato; l'acquirente, entro trenta giorni a partire dalla data della notifica del provvedimento di revoca, può presentare ricorso. L'acquirente revocato con procedimento definitivo, notificato e adeguatamente reso noto ai produttori attraverso forme di pubblicità dalla regione competente, è tenuto a rendere immediatamente noto il provvedimento stesso ai propri conferenti; qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca definitiva e fino al termine del periodo di commercializzazione in

corso sono assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente stesso.

4. 2. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: rendere noto con le seguenti: notificare attraverso lettera raccomandata.

4. 8. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: rendere noto con la seguente: notificare.

4. 9. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: rendere noto aggiungere le seguenti: attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. 10. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 30 giorni lavorativi.

4. 11. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 29 giorni lavorativi.

4. 12. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 28 giorni lavorativi.

4. 13. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 27 giorni lavorativi.

4. 14. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 26 giorni lavorativi.

4. 15. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 25 giorni lavorativi.

4. 16. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 24 giorni lavorativi.

4. 17. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 23 giorni lavorativi.

4. 18. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 22 giorni lavorativi.

4. 19. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 21 giorni lavorativi.

4. 20. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 20 giorni lavorativi.

4. 21. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 19 giorni lavorativi.

4. 22. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 18 giorni lavorativi.

4. 23. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 17 giorni lavorativi.

4. 24. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 16 giorni lavorativi.

4. 25. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 30 giorni.

4. 26. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 29 giorni.

4. 27. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 28 giorni.

4. 28. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 27 giorni.

4. 29. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 26 giorni.

4. 30. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 25 giorni.

4. 31. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 24 giorni.

4. 32. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 23 giorni.

4. 33. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 22 giorni.

4. 34. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 21 giorni.

4. 35. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 20 giorni.

4. 36. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 19 giorni.

4. 37. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 18 giorni.

4. 38. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 17 giorni.

4. 39. Vascon.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 15 giorni con le seguenti: 16 giorni.

4. 40. Vascon.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: interessato, fino alla fine del periodo con le seguenti: ed ai produttori interessati.

4. 41. Vascon.

Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e, in ogni caso, provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale del provvedimento di revoca.

4. 42. Vascon.

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: novantesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.

*** 4. 137.** (Testo modificato nel corso della seduta) Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Stramaccioni.

(Approvato)

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: novantesimo giorno con le seguenti: quarantacinquesimo giorno.

*** 4. 138.** (Testo modificato nel corso della seduta) Marcora, Santino Adamo Loddo, Potenza, Monaco, Ruggeri, Banti.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 1000.

4. 46. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 990.

4. 47. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 985.

4. 48. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 980.

4. 49. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 975.

4. 50. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 970.

4. 51. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 965.

4. 52. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 960.

4. 53. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 955.

4. 54. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 950.

4. 55. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 945.

4. 56. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 940.

4. 57. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 935.

4. 58. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 930.

4. 59. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 925.

4. 60. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 920.

4. 61. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 915.

4. 62. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 910.

4. 63. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 905

4. 64. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 900.

4. 65. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 890

4. 66. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 880.

4. 67. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 870.

4. 68. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 860.

4. 69. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 850

4. 70. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 840.

4. 71. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 830.

4. 72. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 820.

4. 73. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 810.

4. 74. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 800.

4. 75. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 790

4. 76. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 780.

4. 77. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 770.

4. 78. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 760.

4. 79. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 750.

4. 80. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 740.

4. 81. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 730.

4. 82. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 720.

4. 83. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 710.

4. 84. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 700.

4. 85. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 690.

4. 86. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 680.

4. 87. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 670.

4. 88. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 660.

4. 89. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 650.

4. 90. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 640.

4. 91. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 630.

4. 92. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 620.

4. 93. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 610.

4. 94. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 600.

4. 95. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 590.

4. 96. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 580.

4. 97. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 570.

4. 98. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 560.

4. 99. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 550.

4. 100. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 540.

4. 101. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 530.

4. 102. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 520.

4. 103. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 510.

4. 104. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 500.

4. 105. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 400.

4. 106. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 390.

4. 107. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 380.

4. 108. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 370.

4. 109. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 360.

4. 110. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 350.

4. 111. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 340.

4. 112. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 330.

4. 113. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 320.

4. 114. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 310.

4. 115. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 300.

4. 116. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 290.

4. 117. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 280.

4. 118. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 270.

4. 119. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 260.

4. 120. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 250.

4. 121. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 240.

4. 122. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 230.

4. 123. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 220.

4. 124. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 210.

4. 125. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 200.

4. 126. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 190.

4. 127. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 180.

4. 128. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 170.

4. 129. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 160.

4. 130. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 150.

4. 131. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 140.

4. 132. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 130.

4. 133. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 120.

4. 134. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 110.

4. 135. Vascon.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 100.

4. 136. Vascon.

ART. 5.

(Adempimenti degli acquirenti).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: province autonome *aggiungere le seguenti:* ed anche alle associazioni produttori ed organizzazioni di produttori riconosciute.

5. 3. Rava, Borrelli, Oliverio, Preda, Rossiello, Sedioli, Sandi, Franci, Stramaccioni, Marcora, Banti, Ruggieri, Santino Adamo Loddo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: devono trattenere *con la seguente:* trattengono.

5. 4. Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: singoli *aggiungere la seguente:* produttori.

5. 5. Vascon.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La trasmissione dei dati può avvenire anche per via telematica.

5. 6. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le forme di trasmissione e

gli adempimenti contabili degli acquirenti sono definiti nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

5. 7. Vascon.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni devono perentoriamente rendere pubblici e divulgare entro i sessanta giorni successivi alla fine di ogni mese, le quantità mensili di latte prodotte alla stessa comunicate ai sensi del presente comma, aggregate per provincia di produzione del latte.

5. 8. Vascon, Guido Dussin.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I primi acquirenti sono esonerati dagli adempimenti di cui al comma 1 nel caso in cui il latte raccolto provenga da aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99.

* **5. 1.** Olivieri, Kessler, Boato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I primi acquirenti sono esonerati dagli adempimenti di cui al comma 1 nel caso in cui il latte raccolto provenga da aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99.

* **5. 9** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Sopprimere il comma 2.

5. 10. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 giorni *con le seguenti:* 60 giorni.

5. 13. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole da: fatto salvo *fino alla fine del comma con le seguenti:* gli acquirenti provvedono attra-

verso autocertificazione a comunicare alle regioni e alle province autonome l'entità degli importi delle trattenute effettuate e a notificare le eventuali garanzie fornite dai produttori eccedentari.

5. 11. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 2, sostituire le parole da: fatto salvo *fino alla fine del comma con le seguenti:* gli acquirenti provvedono attraverso autocertificazione a comunicare alle regioni e alle province autonome l'entità degli importi delle trattenute effettuate.

5. 12. Vascon, Guido Dussin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso in cui il latte consegnato provenga da aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, i primi acquirenti sono esonerati dagli adempimenti di cui al comma 2, fino ad un quantitativo di 100 tonnellate consegnate in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.

* **5. 2.** Olivieri.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso in cui il latte consegnato provenga da aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, i primi acquirenti sono esonerati dagli adempimenti di cui al comma 2, fino ad un quantitativo di 100 tonnellate consegnate in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.

* **5. 14.** Boato, Kessler.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nel caso in cui il latte consegnato provenga da aziende ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, i primi acquirenti sono eso-

nerati dagli adempimenti di cui al comma 2, fino ad un quantitativo di 100 tonnellate consegnate in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti.

* **5. 15.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni e le province autonome verificano mensilmente la corretta determinazione degli esuberi individuali e degli adempimenti conseguenti.

5. 16. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: verificano la corretta determinazione con le seguenti parole: determinano l'effettivo importo.

5. 17. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: verificano aggiungere le seguenti: presso gli acquirenti riconosciuti ed almeno una volta ogni due anni lattieri consecutivi.

5. 18. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: degli importi fino a: di cui al comma 6.

5. 19. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , per ciascuna azienda,

5. 20. Franci, Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: avvalendosi dell'anagrafe con le seguenti: che risulta iscritto all'anagrafe.

5. 21. Vascon.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: per la corretta imputazione fino alla fine del periodo.

5. 22. Rava, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

5. 23. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed i relativi parametri per il corretto confronto con il numero di vacche da latte che risulta iscritto all'anagrafe bovina.

5. 24. Vascon.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per consentire le verifiche di cui al presente comma, l'AGEA, d'intesa con le regioni e le province autonome, organizza all'interno del SIAN ed in connessione con la banca dati dell'anagrafe bovina, le necessarie procedure informatiche.

5. 25. Franci, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Oliverio, Marcora, Monaco, Santino Adamo Loddo.

Al comma 4, sostituire le parole da: Il produttore fino a: è tenuto, con le seguenti parole: Gli acquirenti sono tenuti a richiedere al produttore la documentazione comprovante la titolarità di quota; in assenza di tale documentazione sono tenuti.

5. 26. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dispongono la con le seguenti parole: provvedono alla.

5. 27. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 2.500.

5. 28. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 2000.

5. 29. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 990.

5. 30. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 985.

5. 31. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 980.

5. 32. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 975.

5. 33. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 970.

5. 34. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 965.

5. 35. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 960.

5. 36. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 955.

5. 37. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 950.

5. 38. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 945.

5. 39. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 940.

5. 40. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 935.

5. 41. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 930.

5. 42. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 925.

5. 43. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 920.

5. 44. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 915.

5. 45. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 910.

5. 46. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 905

5. 47. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 900.

5. 48. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 890

5. 49. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 880.

5. 50. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 870.

5. 51. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 860.

5. 52. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 850

5. 53. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 840.

5. 54. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 830.

5. 55. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 820.

5. 56. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 810.

5. 57. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 800.

5. 58. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 790

5. 59. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 780.

5. 60. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 770.

5. 61. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 760.

5. 62. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 750.

5. 63. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 740.

5. 64. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 730.

5. 65. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 720.

5. 66. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 710.

5. 67. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 700.

5. 68. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 690.

5. 69. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 680.

5. 70. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 670.

5. 71. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 660.

5. 72. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 650.

5. 73. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 640.

5. 74. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 630.

5. 75. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 620.

5. 76. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 610

5. 77. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 600.

5. 78. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 590.

5. 79. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 580.

5. 80. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 570.

5. 81. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 560.

5. 82. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 550.

5. 83. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 540.

5. 84. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 530.

5. 85. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 520.

5. 86. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 510.

5. 87. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 500.

5. 88. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 400.

5. 89. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 390

5. 90. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 380.

5. 91. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 370

5. 92. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 360.

5. 93. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 350.

5. 94. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 340.

5. 95. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 330.

5. 96. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 320.

5. 97. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 310.

5. 98. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 300.

5. 99. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 290.

5. 100. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 280.

5. 101. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 270.

5. 102. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 260.

5. 103. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 250.

5. 104. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 240.

5. 105. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 230.

5. 106. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 220.

5. 107. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 210.

5. 108. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 200.

5. 109. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 190.

5. 110. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 180.

5. 111. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 170.

5. 112. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 160.

5. 113. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 150.

5. 114. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 140.

5. 115. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 130.

5. 116. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 120.

5. 117. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 110.

5. 118. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: più il pagamento di una sanzione non superiore a euro 100.

5. 119. Vascon.

Al comma 6, sostituire le parole da: . Il decreto di cui all'articolo 1 fino alla fine del comma con le seguenti: , secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

5. 139. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 2.500.

5. 138. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 100 e non superiore a euro 1.000.

5. 120. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 150 e non superiore a euro 1.500.

5. 121. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 200 e non superiore a euro 2.000.

5. 122. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 250 e non superiore a euro 2.500.

5. 123. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 300 e non superiore a euro 3.000.

5. 124. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 350 e non superiore a euro 3.500.

5. 125. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 400 e non superiore a euro 4.000.

5. 126. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 450 e non superiore a euro 4.500.

5. 127. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 500 e non superiore a euro 5.000.

5. 128. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 550 e non superiore a euro 5.500.

5. 129. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 600 e non superiore a euro 6.000.

5. 130. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 650 e non superiore a euro 6.500.

5. 131. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 700 e non superiore a euro 7.000.

5. 132. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 750 e non superiore a euro 7.500.

5. 133. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 800 e non superiore a euro 8.000.

5. 134. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 850 e non superiore a euro 8.500.

5. 135. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 900 e non superiore a euro 9.000.

5. 136. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 e non superiore a euro 10.000 con le seguenti: 950 e non superiore a euro 9.500.

5. 137. Vascon.

ART. 6.

(Dichiarazioni di fine periodo per gli acquirenti).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono alle regioni e province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo.

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: mancato rispetto del termine aggiungere la seguente: comunitario;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 1.000 euro;

al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

6. 1. Grillo, Peretti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresì alle regioni e province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo.

*** 6. 61.** Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Franci Marcora.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La trasmissione dei conteggi di fine periodo delle consegne di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono altresì alle regioni e province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, corredata di allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo.

*** 6. 62.** Misuraca, Jacini, Ricciuti, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Fratta Pasini, Masini, Romele, Scaltritti, Zama.

(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La trasmissione da parte degli acquirenti della distinta dei conteggi effettuati per ogni produttore di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 viene effettuata dagli acquirenti anteriormente al 15 maggio con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1. Entro il successivo 31 maggio gli acquirenti trasmettono alle regioni ed alle province autonome una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante e corredata degli allegati controfirmati da ciascun produttore conferente, che deve indicare sotto la propria responsabilità il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo.

6. 63. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Ruggeri, Preda, Borrelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dovranno indicare con la seguente: indicano.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.

6. 2. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dovranno indicare con la seguente: indicano.

6. 3. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono.

6. 4. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ed all'AGEA aggiungere le seguenti:

, nonché alle associazioni di produttori ed organizzazioni di produttori riconosciute,

6. 68. Rava, Borrelli, Sedioli, Preda, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Stramacioni, Marcora, Santino Adamo Loddo, Banti.

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

6. 5. Vascon.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e devono essere coerenti con il numero di vacche da latte risultanti dall'anagrafe bovina.

6. 6. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole da: Il mancato fino a: province autonome con le seguenti: In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, le regioni e le province autonome avviano, a carico degli acquirenti, l'applicazione.

6. 7. Vascon.

Al comma 3, dopo le parole: mancato rispetto del termine aggiungere la seguente: comunitario.

6. 64. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Franci.

Al comma 3, sostituire le parole: al comma 1 con le seguenti: all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001.

6. 65. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Ruggeri.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione si applica una sanzione am-

ministrativa pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

6. 67. Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Franci, Marcora.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 1.000 euro. In caso di mancato rispetto del termine del 31 maggio per l'invio della dichiarazione e/o di uno o più correlati allegati L1 si applica una sanzione amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare calcolato su tutti i quantitativi di latte ritirati relativi alla dichiarazione o agli allegati L1 non trasmessi o trasmessi in ritardo.

6. 66. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Ruggeri.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 200 euro e non superiore a 10.000 euro.

6. 8. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 250 euro.

6. 9. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 50 euro.

6. 10. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 51 euro.

6. 11. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 52 euro.

6. 12. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 53 euro.

6. 13. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 54 euro.

6. 14. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 55 euro.

6. 15. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 56 euro.

6. 16. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 57 euro.

6. 17. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 58 euro.

6. 18. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 59 euro.

6. 19. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 60 euro.

6. 20. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 61 euro.

6. 21. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 62 euro.

6. 22. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 63 euro.

6. 23. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 64 euro.

6. 24. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 65 euro.

6. 25. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 66 euro.

6. 26. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 67 euro.

6. 27. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 68 euro.

6. 28. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 69 euro.

6. 29. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 70 euro.

6. 30. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 71 euro.

6. 31. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 72 euro.

6. 32. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 73 euro.

6. 33. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 74 euro.

6. 34. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 75 euro.

6. 35. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 76 euro.

6. 36. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 77 euro.

6. 37. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 78 euro.

6. 38. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 79 euro.

6. 39. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 80 euro.

6. 40. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 81 euro.

6. 41. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 82 euro.

6. 42. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 83 euro.

6. 43. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 84 euro.

6. 44. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 85 euro.

6. 45. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 86 euro.

6. 46. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 87 euro.

6. 47. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 88 euro.

6. 48. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 89 euro.

6. 49. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 90 euro.

6. 50. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 91 euro.

6. 51. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 92 euro.

6. 52. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 93 euro.

6. 53. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 94 euro.

6. 54. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 95 euro.

6. 55. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 96 euro.

6. 56. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 97 euro.

6. 57. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 98 euro.

6. 58. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 100 euro con le seguenti: 99 euro.

6. 59. Vascon.

Al comma 5, dopo le parole: prelievo supplementare aggiungere le seguenti: più una sanzione non inferiore a 2.500 euro.

6. 60. Vascon.

ART. 7.

(Pluralità e successione di acquirenti).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: deve preventivamente fino alla fine del comma con le seguenti: oppure cambiare acquirente nel corso della campagna, è tenuto a comunicarlo con le modalità ed ai soggetti indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

7. 1. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: deve preventivamente fino alla fine del comma con le seguenti: è tenuto a comunicarlo con le modalità ed ai soggetti indicati nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

7. 2. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: contenente l'elenco fino alla fine del comma con le seguenti: predisposta ai sensi del decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

7. 3. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: già utilizzata da parte di un produttore attraverso consegne di latte con la seguente: consegne.

7. 4. Vascon.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: , con le modalità previste dall'articolo 1.

7. 5. Vascon.

Al comma 3-bis, sostituire le parole: previste dall'articolo 1 con le seguenti: di cui all'articolo 1.

7. 6. Vascon.

ART. 8.

(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).

Al comma 1, sostituire le parole: che gli vengono consegnati con le seguenti: consegnati dai produttori.

8. 1. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla revoca del riconoscimento e.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e, in caso di ripetuta violazione, alla revoca del riconoscimento.

8. 2. Vascon.

Al comma 1, sopprimere le parole: alla revoca del riconoscimento e.

8. 3. Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'acquirente deve inoltre completare l'aggiornamento del registro mensile, tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del regolamento (CE) n. 1392/2001, con le annotazioni quotidiane di tutte le cessioni di latte fatte ad altri acquirenti, completo con i dati identificativi di questi ultimi, tutte le trasformazioni di latte effettuate nello stabilimento, con l'indicazione quantitativa dei diversi prodotti ottenuti e dei relativi quantitativi di latte impiegati, nonché delle giacenze dei prodotti lattieri ottenuti. Il registro vidimato dall'autorità designata dalla competente regione o provincia autonoma può essere sostituito da altre registrazioni ufficiali che contengono le medesime indi-

cazioni. Il documento può essere realizzato in via informatica con modalità dirette ad impedirne la contraffazione.

8. 4. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 2, dopo le parole: non veritiero aggiungere le seguenti: e che, sulla base di controlli effettuati attraverso l'anagrafe bovina, presenti un numero di capi non coerente con i quantitativi di latte commercializzato.

8. 5. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 100 euro e non superiore a 10.000.

8. 6. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 150 euro e non superiore a 15.000.

8. 7. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 200 euro e non superiore a 20.000.

8. 8. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 250 euro e non superiore a 25.000.

8. 9. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 300 euro e non superiore a 30.000.

8. 10. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 350 euro e non superiore a 35.000.

8. 11. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 400 euro e non superiore a 40.000.

8. 12. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 450 euro e non superiore a 45.000.

8. 13. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 500 euro e non superiore a 50.000.

8. 14. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 550 euro e non superiore a 55.000.

8. 15. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 600 euro e non superiore a 60.000.

8. 16. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 650 euro e non superiore a 65.000.

8. 17. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 700 euro e non superiore a 70.000.

8. 18. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 750 euro e non superiore a 75.000.

8. 19. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 800 euro e non superiore a 80.000.

8. 20. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 850 euro e non superiore a 85.000.

8. 21. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 900 euro e non superiore a 90.000.

8. 22. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 100.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 95.000.

8. 23. Vascon.

Al comma 3, sopprimere le parole: e non superiore a 100.000 euro.

8. 24. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 100 euro e non superiore a 5.000.

8. 25. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 150 euro e non superiore a 6.000.

8. 26. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 200 euro e non superiore a 7.000.

8. 27. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 250 euro e non superiore a 8.000.

8. 28. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 300 euro e non superiore a 9.000.

8. 29. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 350 euro e non superiore a 10.000.

8. 30. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 400 euro e non superiore a 11.000.

8. 31. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 450 euro e non superiore a 12.000.

8. 32. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 500 euro e non superiore a 13.000.

8. 33. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 550 euro e non superiore a 14.000.

8. 34. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 600 euro e non superiore a 15.000.

8. 35. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 650 euro e non superiore a 16.000.

8. 36. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 700 euro e non superiore a 17.000.

8. 37. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 750 euro e non superiore a 18.000.

8. 38. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 800 euro e non superiore a 19.000.

8. 39. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 850 euro e non superiore a 20.000.

8. 40. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 900 euro e non superiore a 21.000.

8. 41. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 22.000.

8. 42. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 23.000.

8. 43. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 24.000.

8. 44. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 25.000.

8. 45. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 26.000.

8. 46. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 27.000.

8. 47. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 28.000.

8. 48. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 29.000.

8. 49. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 30.000.

8. 50. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 31.000.

8. 51. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 32.000.

8. 52. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 33.000.

8. 53. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 34.000.

8. 54. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 35.000.

8. 55. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 36.000.

8. 56. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 37.000.

8. 57. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 38.000.

8. 58. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 39.000.

8. 59. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 40.000.

8. 60. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 41.000.

8. 61. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 43.000.

8. 63. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 44.000.

8. 64. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 45.000.

8. 65. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 46.000.

8. 66. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 47.000.

8. 67. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 48.000.

8. 68. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 950 euro e non superiore a 49.000.

8. 69. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 960 euro e non superiore a 49.000.

8. 70. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 970 euro e non superiore a 49.000.

8. 71. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 980 euro e non superiore a 49.000.

8. 72. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 1.000 euro e non superiore a 50.000 con le seguenti: 990 euro e non superiore a 49.000.

8. 73. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e non superiore a 50.000 euro.

8. 74. Vascon.

ART. 9.

(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: contabilizza con la seguente: calcola.

9. 3. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: e il prelievo fino alla fine della lettera.

9. 4. Vascon, Guido Dussin

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: esegue il calcolo del con le seguenti: determina l'ammontare dell'eventuale.

9. 5. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: versato in eccesso con le seguenti: dovuto da ogni allevatore che ha concorso a determinare l'esubero produttivo nazionale ed esegue la compensazione nazionale.

9. 6. Vascon, Guido Dussin

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e procede all'immediato rimborso ai singoli produttori di quanto da essi, eventualmente, versato in eccesso.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2,

al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

9. 7. Vascon.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e procede all'immediato rimborso ai singoli produttori di quanto da essi, eventualmente, versato in eccesso.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9:

sopprimere il comma 2;

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2.

9. 8. Vascon.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e procede all'immediato rimborso ai singoli produttori di quanto da essi, eventualmente, versato in eccesso

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, sopprimere il comma 2.

9. 9. Vascon.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e procede all'immediato rimborso ai singoli produttori di quanto eventualmente dovuto ai singoli produttori.

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, sopprimere il comma 2.

9. 10. Vascon.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 3, alinea, sopprimere le parole: decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2;

al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

9. 246. Marcora, Rava, Santino Adamo Loddo, Potenza, Monaco, Ruggieri, Banti, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 244.** Marcora, Banti, Monaco, Santino Adamo Loddo, Ruggieri.

Sopprimere il comma 2.

*** 9. 253.** Rava, Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La compensazione nazionale è effettuata, entro il 31 maggio di ciascun anno, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

a) in favore dei produttori titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna di cui all'articolo 18 del regolamento CE 1257/1999;

b) in favore dei produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n.727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n.46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n.118, ed ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

c) in favore dei produttori titolari di quota che abbiano superato di non oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale di fine periodo;

d) in favore di tutti gli altri produttori titolari di quota.

9. 13. Vascon, Guido Dussin

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari all'1 per cento dell'importo versato a titolo di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: in misura comunque non superiore all'1 per cento.

9. 15. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 2 per cento dell'importo versato a titolo di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non superiore al 2 per cento.

9. 17. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 3 per cento dell'importo versato a titolo di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non superiore al 3 per cento.

9. 19. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 4 per cento dell'importo versato a titolo di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non superiore al 4 per cento.

9. 21. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari

a quello del con le seguenti: Una quota pari al 6 per cento dell'importo versato a titolo di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non superiore al 6 per cento.

9. 24. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 7 per cento dell'importo versato a titolo di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non superiore al 7 per cento.

9. 25. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 8 per cento dell'importo versato a titolo di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non superiore al 8 per cento.

9. 27. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 9 per cento dell'importo versato a titolo di.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in misura comunque non superiore al 9 per cento.

9. 29. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari all'1 per cento dell'importo versato a titolo di.

9. 16. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 2 per cento dell'importo versato a titolo di.

9. 18. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 3 per cento dell'importo versato a titolo di.

9. 20. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 4 per cento dell'importo versato a titolo di.

9. 22. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 5 per cento dell'importo versato a titolo di.

9. 23. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari al 7 per cento dell'importo versato a titolo di.

9. 26. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento di un importo pari a quello del con le seguenti: Una quota pari all'8 per cento dell'importo versato a titolo di.

9. 28. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 per cento con le seguenti: Una quota annualmente determinata.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La quota di cui al presente comma è determinata ogni anno, prima dell'avvio della campagna di commercializzazione, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9. 14. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1

9. 31. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,1

9. 32. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,2

9. 33. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,3

9. 34. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,4

9. 35. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,5

9. 36. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,6

9. 37. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,7

9. 38. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,8

9. 39. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'1,9

9. 40. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2

9. 41. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,1

9. 42. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,2

9. 43. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,3

9. 44. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,4

9. 45. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,5

9. 46. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,6

9. 47. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,7

9. 48. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,8

9. 49. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 2,9

9. 50. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3

9. 51. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,1

9. 52. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,2

9. 53. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,3

9. 54. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,4

9. 55. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,5

9. 56. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,6

9. 57. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,7

9. 58. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,8

9. 59. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 3,9

9. 60. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4

9. 61. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,1

9. 62. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,2

9. 63. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,3

9. 64. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,4

9. 65. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,5

9. 66. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,6

9. 67. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,7

9. 68. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,8

9. 69. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 4,9

9. 70. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5

* **9. 1.** Potenza, Adduce, Luongo.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5

* **9. 2.** Lettieri, Meduri, Carbonella, De Franciscis, Sinisi, Ruta, Tonino Loddo, Burtone, Molinari, Boccia.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5

* **9. 254.** Rava, Sedioli, Rossiello, Preda, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Marcora, Santino Adamo Loddo, Banti, Ruggieri, Monaco.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5

* **9. 71.** Vascon.

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,1

9. 72. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,2

9. 73. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,3

9. 74. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,4

9. 75. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,5

9. 76. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,6

9. 77. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,7

9. 78. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,8

9. 79. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 5,9

9. 80. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6

9. 81. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,1

9. 82. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,2

9. 83. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,3

9. 84. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,4

9. 85. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,5

9. 86. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,6

9. 87. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,7

9. 88. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,8

9. 89. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 6,9

9. 90. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7

9. 91. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,1

9. 92. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,2

9. 93. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,3

9. 94. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,4

9. 95. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,5

9. 96. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,6

9. 97. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,7

9. 98. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,8

9. 99. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 7,9

9. 100. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8

9. 101. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,1

9. 102. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,2

9. 103. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,3

9. 104. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,4

9. 105. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,5

9. 106. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,6

9. 107. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,7

9. 108. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,8

9. 109. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: L'8,9

9. 110. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9

9. 111. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,1

9. 112. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,2

9. 113. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,3

9. 114. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,4

9. 115. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,5

9. 116. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,6

9. 117. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,7

9. 118. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,8

9. 119. Vascon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il 10 con le seguenti: Il 9,9

9. 120. Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ogni due periodi con le seguenti: solo al ribasso prima dell'avvio di ogni periodo di commercializzazione.

9. 121. Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ogni due periodi con le seguenti: solo al ribasso ogni periodo

9. 122. Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: rideterminata ogni due periodi con le seguenti: rideterminata solo al ribasso ogni due periodi

9. 123. Vascon.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in misura comunque non superiore al dieci per cento

9. 124. Vascon.

Sopprimere il comma 3.

9. 125. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2.

9. 245. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Monaco, Banti

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: assoggettati a prelievo *con le seguenti:* che hanno versato il prelievo

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 4, alinea, dopo le parole: produttori titolari di quota *aggiungere le seguenti:* che hanno versato il prelievo;

al comma 5, dopo le parole: eventuali importi di prelievo dovuti *aggiungere le seguenti:* e non versati.

9. 128. Grillo, Peretti.

(Approvato)

Al comma 3, sostituire le lettere b) e c), con le seguenti:

b) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;

c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n.1257/1999.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'ar-

ticolo 19 del regolamento (CE) n.1257/1999.

9. 129. Vascon.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

9. 130. Vascon, Guido Dussin

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) tra i produttori già titolari di quota « B » che sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;

9. 131. Vascon.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: regolamento (CE) n.1257/1999 *aggiungere le seguenti:* e nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui alla normativa comunitaria.

* **9. 132.** Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: regolamento (CE) n.1257/1999 *aggiungere le seguenti:* e nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui alla normativa comunitaria.

* **9. 252.** Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia.

Al comma 3, sopprimere la lettera c-bis).

Conseguentemente, all'articolo 13, sopprimere il comma 2-bis

9. 133. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentosettanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento

9. 135. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento

9. 167. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 11 per cento

9. 166. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento

9. 165. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 13 per cento

9. 164. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 14 per cento

9. 163. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento

9. 162. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 16 per cento

9. 161. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 17 per cento

9. 160. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento

9. 159. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento

9. 158. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 9 per cento

9. 178. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento

9. 177. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 11 per cento

9. 176. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento

9. 175. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 13 per cento

9. 174. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 14 per cento

9. 173. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento

9. 172. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 16 per cento

9. 171. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 17 per cento

9. 170. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento

9. 169. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento

9. 168. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento

9. 189. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento

9. 188. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 11 per cento

9. 187. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento

9. 186. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 13 per cento

9. 185. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 14 per cento

9. 184. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento

9. 183. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 16 per cento

9. 182. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 17 per cento

9. 181. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento

9. 180. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento

9. 179. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 7 per cento

9. 200. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento

9. 199. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 11 per cento

9. 198. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento

9. 197. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 13 per cento

9. 196. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 14 per cento

9. 195. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento

9. 194. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 16 per cento

9. 193. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 17 per cento

9. 192. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento

9. 191. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento

9. 190. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 6 per cento

9. 211. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento

9. 210. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 11 per cento

9. 209. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento

9. 208. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 13 per cento

9. 207. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 14 per cento

9. 206. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento

9. 205. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 16 per cento

9. 204. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 17 per cento

9. 203. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento

9. 202. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento

9. 201. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento

9. 222. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento

9. 221. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 11 per cento

9. 220. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento

9. 219. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 13 per cento

9. 218. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 14 per cento

9. 217. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento

9. 216. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 16 per cento

9. 215. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 17 per cento

9. 214. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento

9. 213. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento

9. 212. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentosettanta giorni.

9. 136. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.

9. 251. Ricciuti, Burani Procaccini, Masini.

(Approvato)

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoquaranta giorni.

9. 137. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentotrenta giorni.

9. 138. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentoventi giorni.

9. 139. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecentodieci giorni.

9. 140. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: duecento giorni.

9. 141. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centonovanta giorni.

9. 142. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento

9. 143. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 6 per cento

9. 144. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 7 per cento

9. 145. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 8 per cento

9. 146. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 9 per cento

9. 147. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento

9. 148. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 11 per cento

9. 149. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 12 per cento

9. 150. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 13 per cento

9. 151. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 14 per cento

9. 152. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 15 per cento

9. 153. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 16 per cento

9. 154. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 17 per cento.

9. 155. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 18 per cento.

9. 156. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 19 per cento.

9. 157. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), secondo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

9. 223. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), secondo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 maggio.

9. 224. Vascon.

Al comma 3, lettera c-bis), secondo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 31 marzo.

9. 225. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

9. 226. Vascon, Guido Dussin

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) tra i produttori titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n.1257/1999.

9. 227. Vascon, Guido Dussin

Al comma 5, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 giugno.

9. 228. Vascon, Guido Dussin

Al comma 5, dopo le parole: comunica agli acquirenti aggiungere le seguenti: , ai singoli produttori.

9. 229. Vascon.

Al comma 5, dopo le parole: comunica agli acquirenti aggiungere le seguenti: , ai produttori

9. 230. Vascon.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e gli importi fino alla fine del comma.

9. 231. Vascon, Guido Dussin

Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero eventuali importi di prelievo dovuti

Conseguentemente, al medesimo articolo 9, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. 01) Ogni importo, garanzia o altra azione equipollente relativi al prelievo supplementare del latte vaccino, deve sempre afferire esclusivamente alla medesima annata lattiera a cui è riferito.

9. 232. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 5, sopprimere le parole: ovvero eventuali importi di prelievo dovuti

9. 243. Preda, Sedioli, Rava, Marcora, Monaco, Borrelli, Oliverio, Rossiello, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Entro trenta giorni, successivi all'accreditamento da parte dell'AGEA, gli acquirenti trasferiscono ai produttori gli importi ad essi spettanti nella misura in cui li hanno ricevuti.

9. 250. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni, Marcora.

Al comma 6, sopprimere le parole: pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e

9. 233. Vascon, Guido Dussin

Al comma 6, dopo le parole: ai produttori gli importi aggiungere le seguenti: ricevuti da AGEA

9. 249. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Sandi, Stramaccioni

Al comma 6, dopo le parole: ad essi spettanti aggiungere le seguenti: ricevuti da AGEA

9. 248. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Sandi, Stramaccioni

Al comma 6, dopo le parole: e provvedono aggiungere le seguenti: entro sei mesi

9. 234. Vascon.

Al comma 6, sopprimere le parole: dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome

9. 235. Vascon.

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: è restituito aggiungere le seguenti: da AGEA

9. 247. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

* **9. 237.** Vascon, Guido Dussin.

Al comma 7, terzo periodo, sopprimere le parole: e sono ripianati attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.

* **9. 242.** Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Monaco, Banti, Preda, Sedioli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Sopprimere il comma 7-bis.

9. 238. Vascon.

Al comma 7-bis, sopprimere il secondo periodo.

9. 241. Vascon.

ART. 10.

(Adempimenti dei trasportatori).

Al comma 1, sostituire le parole da: da una distinta latte *fino alla fine del comma con le seguenti:* dalla documentazione stabilita con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 1, comma 7.

10. 1. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Stramaccioni, Sandi.

Al comma 1, sostituire le parole: da una distinta latte redatta secondo le modalità previste *con le seguenti:* da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: senza la distinta latte *con le seguenti:* sprovvisto della documentazione di accompagnamento di cui al comma 1.

10. 2. Vascon.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: da una distinta latte redatta secondo le modalità previste *con le seguenti:* da specifica documentazione di accompagnamento ai sensi di quanto previsto.

10. 3. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal produttore *fino alla fine del comma con le seguenti:* , all'arrivo, dal trasportatore e dall'acquirente.

*** 10. 4.** Misuraca, Jacini, Ricciuti, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Fratta Pasini, Masini, Romele, Scaltritti, Zama.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal produttore *fino alla fine del comma con le seguenti:* , all'arrivo, dal trasportatore e dall'acquirente.

*** 10. 5.** Grillo, Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole da: dal produttore *fino alla fine del comma con le seguenti:* , all'arrivo, dal trasportatore e dall'acquirente.

*** 10. 33.** Preda, Sedioli, Rava, Rossiello, Oliverio, Borrelli, Franci.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e presso le imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione del latte stesso.

10. 6. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: priva di *con le seguenti:* priva degli.

10. 7. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 *con la seguente:* 100.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 *con la seguente:* 1.000.

10. 8. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 *con la seguente:* 150.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 *con la seguente:* 1.500.

10. 9. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 *con la seguente:* 200.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 2.000.

10. 10. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 250.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 2.500.

10. 11. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 300.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 3.000.

10. 12. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 350.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 3.500.

10. 13. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 400.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 4.000.

10. 14. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 450.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 4.500.

10. 15. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 500.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.000.

10. 16. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 1.500.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 15.000.

10. 26. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 550.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.500.

10. 17. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 600.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 6.000.

10. 18. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 650.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 6.500.

10. 19. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 700.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 7.000.

10. 20. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 750.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 7.500.

10. 21. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 800.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 8.000.

10. 22. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 850.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 8.500.

10. 23. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 900.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 9.000.

10. 24. Vascon.

Al comma 3, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 950.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 9.500.

10. 25. Vascon.

Al comma 3, sopprimere le parole: , fatte salve le ulteriori sanzioni di legge.

10. 27. Vascon.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le società cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte riconosciute quali primi acquirenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, che siano ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999.

*** 10. 28.** Kessler, Olivieri, Boato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le società cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte riconosciute quali primi acquirenti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, che siano ubicate nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999.

*** 10. 29.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentati dagli adempimenti di cui al presente articolo i primi acquirenti ubicati nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, per il latte prodotto da aziende situate nelle medesime zone.

**** 10. 30.** Boato, Kessler, Olivieri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Sono esentati dagli adempimenti di cui al presente articolo i primi acquirenti ubicati nelle zone di cui all'articolo

18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999, per il latte prodotto da aziende situate nelle medesime zone.

**** 10. 31.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999 ove è praticato l'alpeggio nei mesi estivi.

10. 32. Olivieri.

ART. 11.

(Vendite dirette).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono tenuti a trasmettere con le seguenti: trasmettono.

11. 1. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nel rispetto e.

11. 2. Vascon.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nel rispetto e secondo le modalità previste nell'articolo con le seguenti: ai sensi dell'articolo.

11. 3. Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: . L'obbligo di trasmissione sussiste.

11. 4. Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: . L'obbligo di trasmissione sus-

siste anche se non è con le seguenti: , anche nel caso che non sia.

11. 5. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: previste dall'articolo con le seguenti: di cui all'articolo.

11. 6. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 luglio.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 agosto.

11. 7. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 luglio.

11. 8. Vascon.

Al comma 3, sostituire le parole: saranno utilizzate con le seguenti: sono utilizzate.

11. 9. Vascon.

Al comma 4, sostituire le parole: prodotto oltre la con le seguenti: eventualmente eccedente la.

11. 10. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 1.000.

11. 11. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 150.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 1.500.

11. 12. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 200.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 2.000.

11. 13. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 250.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 2.500.

11. 14. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 300.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 3.000.

11. 15. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 350.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 3.500.

11. 16. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 400.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 4.000.

11. 17. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 450.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 4.500.

11. 18. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 500.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.000.

11. 19. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 550.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 5.500.

11. 20. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 600.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 6.000.

11. 21. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 650.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 6.500.

11. 22. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 700.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 7.000.

11. 23. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 750.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 7.500.

11. 24. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 800.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 8.000.

11. 25. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 850.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 8.500.

11. 26. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 900.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 9.000.

11. 27. Vascon.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la cifra: 1.000 con la seguente: 950.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la cifra: 10.000 con la seguente: 9.500.

11. 28. Vascon.

ART. 12.

(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione delle aziende).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del regolamento (CE) n. 3950/1992, così come modificato dal regolamento n. 1256/1999, può essere consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse. Le regioni e le province autonome stabiliscono liberamente modalità e criteri per i trasferimenti dei quantitativi di riferimento fra aziende sulla medesima regione e in regioni e province autonome diverse.

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 8.

12. 23. Borrelli, Rava, Rossiello, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le regioni e le province autonome stabiliscono liberamente modalità e criteri per i trasferimenti dei quantitativi di riferimento fra aziende della medesima regione e in regioni o province autonome diverse.

12. 9. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è autorizzato.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4;

sopprimere i commi 4 e 8.

12. 10. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è autorizzato.

Conseguentemente:

al comma 3, sopprimere le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4;

sopprimere il comma 4.

12. 11. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è autorizzato.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

12. 12. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: è autorizzato.

12. 13. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: è consentito con le seguenti: può essere consentito.

12. 14. Alfonso Gianni, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e province autonome, provvede a raggruppare le regioni in gruppi omogenei per caratteristiche della produzione zootecnica lattiera, con speciale riferimento al valore commerciale delle quote di produzione, e per morfologia territoriale, indicando tra quali gruppi di regione è consentito il trasferimento di quantitativi di riferimento.

12. 24. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci, Galeazzi, Cennamo, Battaglia.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 8.

12. 15. Alfonso Gianni, Russo, Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere trasferiti esclusivamente con le seguenti: sono unicamente trasferibili.

12. 16. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere trasferiti con le seguenti: sono trasferibili.

12. 17. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: possono essere trasferiti aggiungere le seguenti: , sia in affitto temporaneo di cui al comma 6, sia in cessione definitiva,

12. 25. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Oliverio, Sandi, Franci, Stramaccioni.

Al comma 2, sostituire la parola: esclusivamente con la seguente: unicamente.

12. 18. Vascon.

Al comma 2, sostituire le parole: anch'esse ubicate in zona di montagna con le seguenti: ubicate in zona di montagna, anche se in regioni o province autonome diverse.

12. 19. Vascon.

Al comma 2, sopprimere le parole: anch'esse.

12. 20. Vascon.

Al comma 2, dopo le parole: ubicate in zona di montagna aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le zone insulari che possono trasferire i suddetti quantitativi alle zone svantaggiate e di pianura.

12. 7. Marras, Arnoldi, Vitali.

Al comma 2, dopo le parole: ubicate in zona di montagna aggiungere le seguenti: , nell'ambito della stessa regione o delle province autonome.

12. 26. Borrelli, Rossiello, Sandi, Franci, Oliverio, Stramaccioni.

Al comma 2, sopprimere le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

12. 21. Vascon, Guido Dussin.

Sopprimere il comma 3.

12. 22. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 3, dopo le parole: possono essere trasferiti aggiungere le seguenti: , sia in affitto temporaneo di cui al comma 6, sia in cessione definitiva,

12. 27. Rava, Preda, Borrelli, Rossiello, Sedioli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 3, dopo le parole: in zone montane o svantaggiate aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per le zone insulari che possono trasferire i suddetti quantitativi alle zone di pianura.

12. 8. Marras, Arnoldi, Vitali.

Al comma 3, sopprimere le parole: ; a tali trasferimenti non si applica la limitazione di cui al comma 4.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 4 e 8.

12. 28. Vascon.

Sopprimere il comma 4.

12. 60. Vascon, Guido Dussin.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche dalla produzione lattiera a quella di carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici, anche valorizzando le razze italiane da carne e quelle autoctone, è definito un apposito regime di aiuti. Il regime di aiuti è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende che accedono al regime di aiuti di cui al presente comma, per la parte corrispondente all'aiuto riconosciuto, confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni e alle province autonome cui afferivano, le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis. Per le aziende aderenti al presente regime di aiuti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13. Per l'attuazione del regime di aiuti è stanziata la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2003 e 2005 si provvede utilizzando i proventi derivanti dalla regolarizzazione della posizione debitoria per i periodi di commercializzazione pregressi.

12. 459. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio, Marcora.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ai trasferimenti di quantitativi di riferimento tra aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è applicato un prelievo pari al 30 per cento della quota trasferita. Tale prelievo confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alla regione o provincia autonoma

cui afferiva la quota ceduta e per essere riassegnata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 3.

12. 460. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Ciascuna azienda, in unica o più soluzioni, non può trasferire ad aziende site fuori del territorio della regione o provincia autonoma di appartenenza più del 50 per cento del quantitativo di riferimento ad essa assegnato.

12. 461. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 99.

12. 61. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 98.

12. 62. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 97.

12. 63. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 96.

12. 64. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 95.

12. 65. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 94.

12. 66. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 93.

12. 67. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 92.

12. 68. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 91.

12. 69. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 90.

12. 70. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 89.

12. 71. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 88.

12. 72. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 87.

12. 73. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 86.

12. 74. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 85.

12. 75. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 84.

12. 76. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 83.

12. 77. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 82.

12. 78. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 81.

12. 79. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80.

12. 80. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 79.

12. 81. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 78.

12. 82. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 77.

12. 83. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 76.

12. 84. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 75.

12. 85. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 74.

12. 86. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 73.

12. 87. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 72.

12. 88. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 71.

12. 89. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 70.

12. 90. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 69.

12. 91. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 68.

12. 92. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 67.

12. 93. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 66.

12. 94. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 65.

12. 95. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 64.

12. 96. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 63.

12. 97. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 62.

12. 98. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 61.

12. 99. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 60.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimanente 40 per cento confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alle regioni o province autonome cui afferiva le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

12. 463. Monaco.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.

12. 100. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 59.

12. 101. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 58.

12. 102. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 57.

12. 103. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 56.

12. 104. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 55.

12. 105. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 54.

12. 106. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 53.

12. 107. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 52.

12. 108. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 51.

12. 109. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Il rimanente 50 per cento affluisce alla riserva nazionale per essere riattribuito secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

*** 12. 1.** Potenza, Adduce, Luongo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Il rimanente 50 per cento affluisce alla riserva nazio-

nale per essere riattribuito secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4.

* **12. 2.** Lettieri, Meduri, Carbonella, De Franciscis, Sinisi, Ruta, Tonino Lodo, Burtone, Molinari, Boccia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,9.

12. 110. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,8.

12. 111. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,7.

12. 112. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,6.

12. 113. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,5.

12. 114. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,4.

12. 115. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,3.

12. 116. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,2.

12. 117. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99,1.

12. 118. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 99.

12. 119. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,9.

12. 120. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,8.

12. 121. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,7.

12. 122. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,6.

12. 123. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,5.

12. 124. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,4.

12. 125. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,3.

12. 126. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,2.

12. 127. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98,1.

12. 128. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 98.

12. 129. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,9.

12. 130. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,8.

12. 131. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,7.

12. 132. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,6.

12. 133. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,5.

12. 134. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,4.

12. 135. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,3.

12. 136. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,2.

12. 137. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97,1.

12. 138. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 97.

12. 139. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,9.

12. 140. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,8.

12. 141. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,7.

12. 142. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,6.

12. 143. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,5.

12. 144. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,4.

12. 145. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,3.

12. 146. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,2.

12. 147. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96,1.

12. 148. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 96.

12. 149. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,9.

12. 150. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,8.

12. 151. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,7.

12. 152. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,6.

12. 153. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,5.

12. 154. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,4.

12. 155. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,3.

12. 156. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,2.

12. 157. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95,1.

12. 158. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 95.

12. 159. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,9.

12. 160. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,8.

12. 161. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,7.

12. 162. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,6.

12. 163. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,5.

12. 164. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,4.

12. 165. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,3.

12. 166. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,2.

12. 167. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94,1.

12. 168. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 94.

12. 169. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,9.

12. 170. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,8.

12. 171. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,7.

12. 172. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,6.

12. 173. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,5.

12. 174. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,4.

12. 175. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,3.

12. 176. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,2.

12. 177. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93,1.

12. 178. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 93.

12. 179. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,9.

12. 180. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,8.

12. 181. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,7.

12. 182. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,6.

12. 183. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,5.

12. 184. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,4.

12. 185. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,3.

12. 186. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,2.

12. 187. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92,1.

12. 188. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 92.

12. 189. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,9.

12. 190. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,8.

12. 191. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,7.

12. 192. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,6.

12. 193. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,5.

12. 194. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,4.

12. 195. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,3.

12. 196. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,2.

12. 197. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91,1.

12. 198. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 91.

12. 199. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,9.

12. 200. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,8.

12. 201. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,7.

12. 202. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,6.

12. 203. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,5.

12. 204. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,4.

12. 205. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,3.

12. 206. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,2.

12. 207. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90,1.

12. 208. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 90.

12. 209. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,9.

12. 210. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,8.

12. 211. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,7.

12. 212. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,6.

12. 213. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,5.

12. 214. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,4.

12. 215. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,3.

12. 216. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,2.

12. 217. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89,1.

12. 218. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 89.

12. 219. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,9.

12. 220. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,8.

12. 221. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,7.

12. 222. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,6.

12. 223. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,5.

12. 224. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,4.

12. 225. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,3.

12. 226. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,2.

12. 227. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88,1.

12. 228. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 88.

12. 229. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,9.

12. 230. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,8.

12. 231. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,7.

12. 232. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,6.

12. 233. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,5.

12. 234. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,4.

12. 235. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,3.

12. 236. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,2.

12. 237. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87,1.

12. 238. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 87.

12. 239. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,9.

12. 240. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,8.

12. 241. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,7.

12. 242. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,6.

12. 243. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,5.

12. 244. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,4.

12. 245. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,3.

12. 246. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,2.

12. 247. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86,1.

12. 248. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 86.

12. 249. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,9.

12. 250. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,8.

12. 251. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,7.

12. 252. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,6.

12. 253. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,5.

12. 254. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,4.

12. 255. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,3.

12. 256. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,2.

12. 257. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85,1.

12. 258. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 85.

12. 259. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,9.

12. 260. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,8.

12. 261. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,7.

12. 262. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,6.

12. 263. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,5.

12. 264. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,4.

12. 265. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,3.

12. 266. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,2.

12. 267. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84,1.

12. 268. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 84.

12. 269. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,9.

12. 270. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,8.

12. 271. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,7.

12. 272. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,6.

12. 273. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,5.

12. 274. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,4.

12. 275. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,3.

12. 276. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,2.

12. 277. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83,1.

12. 278. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 83.

12. 279. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,9.

12. 280. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,8.

12. 281. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,7.

12. 282. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,6.

12. 283. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,5.

12. 284. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,4.

12. 285. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,3.

12. 286. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,2.

12. 287. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82,1.

12. 288. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 82.

12. 289. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,9.

12. 290. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,8.

12. 291. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,7.

12. 292. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,6.

12. 293. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,5.

12. 294. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,4.

12. 295. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,3.

12. 296. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,2.

12. 297. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81,1.

12. 298. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 81.

12. 299. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,9.

12. 300. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,8.

12. 301. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,7.

12. 302. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,6.

12. 303. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,5.

12. 304. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,4.

12. 305. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,3.

12. 306. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,2.

12. 307. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80,1.

12. 308. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 60.

12. 464. Monaco.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 80.

12. 309. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,9.

12. 310. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,8.

12. 311. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,7.

12. 312. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,6.

12. 313. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,5.

12. 314. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,4.

12. 315. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,3.

12. 316. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,2.

12. 317. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79,1.

12. 318. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 79.

12. 319. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,9.

12. 320. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,8.

12. 321. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,7.

12. 322. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,6.

12. 323. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,5.

12. 324. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,4.

12. 325. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,3.

12. 326. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,2.

12. 327. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78,1.

12. 328. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 78.

12. 329. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,9.

12. 330. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,8.

12. 331. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,7.

12. 332. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,6.

12. 333. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,5.

12. 334. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,4.

12. 335. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,3.

12. 336. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,2.

12. 337. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77,1.

12. 338. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 77.

12. 339. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,9.

12. 340. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,8.

12. 341. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,7.

12. 342. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,6.

12. 343. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,5.

12. 344. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,4.

12. 345. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,3.

12. 346. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,2.

12. 347. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76,1.

12. 348. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 76.

12. 349. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,9.

12. 350. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,8.

12. 351. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,7.

12. 352. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,6.

12. 353. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,5.

12. 354. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,4.

12. 355. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,3.

12. 356. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,2.

12. 357. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75,1.

12. 358. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 75.

12. 359. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,9.

12. 360. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,8.

12. 361. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,7.

12. 362. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,6.

12. 363. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,5.

12. 364. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,4.

12. 365. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,3.

12. 366. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,2.

12. 367. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 74,1.

12. 368. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,9.

12. 369. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,8.

12. 370. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,7.

12. 371. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,6.

12. 372. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,5.

12. 373. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,4.

12. 374. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,3.

12. 375. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,2.

12. 376. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73,1.

12. 377. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 73.

12. 378. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,9.

12. 379. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,8.

12. 380. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,7.

12. 381. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,6.

12. 382. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,5.

12. 383. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,4.

12. 384. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,3.

12. 385. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,2.

12. 386. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72,1.

12. 387. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 72.

12. 388. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,9.

12. 389. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,8.

12. 390. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,7.

12. 391. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,6.

12. 392. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,5.

12. 393. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,4.

12. 394. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,3.

12. 395. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,2.

12. 396. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71,1.

12. 397. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 71.

12. 398. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,9.

12. 399. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,8.

12. 400. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,7.

12. 401. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,6.

12. 402. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,5.

12. 403. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,4.

12. 404. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,3.

12. 405. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,2.

12. 406. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 70 con la seguente: 70,1.

12. 407. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di riferimento dell'azienda cedente fino alla fine del comma con le seguenti: oggetto di compravendita; il rimanente 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per poi essere riattribuito dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano. Per le aziende ubicate nel territorio delle regioni insulari il trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione è consentito entro il limite massimo del 50 per cento del quantitativo oggetto di compravendita; il rimanente 50 per cento confluisce nella riserva nazionale per poi essere riattribuito dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano.

12. 462. Preda, Sedioli.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: di riferimento dell'azienda cedente *fino alla fine del comma, con le seguenti:* oggetto di compravendita; il rimanente 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per poi essere riattribuito dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano.

12. 408. Grillo, Peretti.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il rimanente 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alle regioni o province autonome cui afferiva le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

12. 466. Marcora, Rava, Borrelli, Banti, Sedioli, Santino Adamo Loddo.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il restante 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alle regioni o province autonome cui afferiva.

12. 467. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci, Galeazzi, Cennamo, Battaglia.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

12. 409. Vascon.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimanente 30 per cento confluisce nella riserva nazionale per essere riattribuito alle regioni o province autonome cui afferiva le quali provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

12. 465. Rava, Marcora, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci, Santino Adamo Loddo, Potenza, Monaco, Ruggeri, Banti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: insulari *con le seguenti:* di cui all'obiettivo 1 di cui alla normativa comunitaria.

12. 468. Rossiello, Borrelli, Oliverio, Franci, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 99.

12. 410. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 98.

12. 411. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 97.

12. 412. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 96.

12. 413. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 95.

12. 414. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 94.

12. 415. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 93.

12. 416. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 92.

12. 417. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 91.

12. 418. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 90.

12. 419. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 89.

12. 420. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 88.

12. 421. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 87.

12. 422. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 86.

12. 423. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 85.

12. 424. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 84.

12. 425. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 83.

12. 426. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 82.

12. 427. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 81.

12. 428. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80.

12. 429. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 79.

12. 430. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 78.

12. 431. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 77.

12. 432. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 76.

12. 433. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 75.

12. 434. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 74.

12. 435. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 73.

12. 436. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 72.

12. 437. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 71.

12. 438. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 70.

12. 439. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 69.

12. 440. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 68.

12. 441. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 67.

12. 442. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 66.

12. 443. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 65.

12. 444. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 64.

12. 445. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 63.

12. 446. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 62.

12. 447. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 61.

12. 448. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 60.

12. 449. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 59.

12. 450. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 58.

12. 451. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 57.

12. 452. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 56.

12. 453. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 55.

12. 454. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 54.

12. 455. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 53.

12. 456. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 52.

12. 457. Vascon.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 51.

12. 458. Vascon.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: riferito al periodo di commercializzazione 2003/2004.

Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine le parole: riferito al periodo di commercializzazione 2003/2004.

12. 750. La Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A tutti i produttori è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa regione.

* **12. 3.** Lettieri, Meduri, Carbonella, De Franciscis, Sinisi, Ruta, Tonino Loddo, Burtone, Molinari, Boccia.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A tutti i produttori è attribuito, a parità di condizioni, il diritto di prelazione per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa regione.

* **12. 4.** Potenza, Adduce, Luongo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In ogni caso da ciascuna regione o provincia autonoma non possono essere trasferiti quantitativi di riferimento supe-

riori alla media di quelli non utilizzati dalle aziende site nella stessa regione o provincia autonoma nel corso delle tre campagne immediatamente precedenti. Le regioni emanano norme per disciplinare i trasferimenti.

12. 469. Borrelli, Franci, Rossiello, Adduce, Crisci, Galeazzi, Cennamo, Battaglia.

Al comma 5, sostituire le parole da: Ai soci fino a: organizzazioni di produttori con le seguenti: A coloro i quali siano iscritti da almeno due anni alle cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e a coloro i quali siano iscritti da almeno due anni alle organizzazioni professionali.

* **12. 5.** Lettieri, Meduri, Carbonella, De Franciscis, Sinisi, Ruta, Tonino Loddo, Burtone, Molinari, Boccia.

Al comma 5, sostituire le parole da: Ai soci fino a: organizzazioni di produttori con le seguenti: A coloro i quali siano iscritti da almeno due anni alle cooperative di lavorazione, trasformazione e raccolta di latte e a coloro i quali siano iscritti da almeno due anni alle organizzazioni professionali.

* **12. 6.** Potenza, Adduce, Luongo.

Al comma 5, sopprimere le parole da: e successivamente fino a: 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, sopprimere le parole: o della stessa organizzazione di produttori.

12. 29. Vascon.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diritto di prelazione è esteso ai soci delle organizzazioni dei produttori riconosciute dalla regione o

provincia autonoma in cui ha sede l'azienda del produttore cedente.

12. 31. Rossiello, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Marcora, Adduce, Galeazzi, Cennamo, Crisci, Battaglia, Ruggieri, Loddo.

Al comma 6, dopo la parola: verifiche aggiungere le seguenti: e validazioni.

12. 32. Vascon.

Al comma 6, dopo la parola: commercializzato aggiungere le seguenti: almeno il 50 per cento del loro quantitativo individuale di riferimento.

12. 33. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 7, sostituire le parole: di quota con le seguenti: dei quantitativi individuali di riferimento.

12. 34. Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: di quota con le seguenti: dei quantitativi.

12. 35. Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: deve essere con la seguente: è.

12. 36. Vascon.

Al comma 7, sostituire le parole: il quantitativo con le seguenti: la quota.

12. 37. Vascon.

Al comma 7, dopo le parole: il quantitativo aggiungere la seguente: individuale.

12. 38. Vascon.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Gli atti di trasferimento di quota di cui ai commi 1 e 6 hanno efficacia a

decorrere dal quindicesimo giorno successivo, rispettivamente, alla registrazione nel SIAN ed alla comunicazione alle regioni ed alle province autonome.

12. 39. Rava, Marcora, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Santino Loddo, Banti, Oliverio, Franci, Sandi.

Sopprimere il comma 8.

12. 40. Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole: atto o fatto con la seguente: circostanza.

12. 41. Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole: produce un mutamento nella con le seguenti: interviene variando.

12. 42. Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole: produce un mutamento con le seguenti: determina variazioni.

12. 43. Vascon.

Al comma 9, sostituire le parole: produce un mutamento con le seguenti: interviene determinando variazioni.

12. 44. Vascon.

Al comma 9, sostituire la parola: produce con le seguenti: interviene determinando.

12. 45. Vascon.

Al comma 9, dopo le parole: alla titolarità della quota aggiungere la seguente: medesima.

12. 46. Vascon.

Al comma 9, sopprimere la parola: stessa.

12. 48. Vascon.

Al comma 9, sostituire la parola: stessa con la seguente: medesima.

12. 49. Vascon.

Al comma 9, dopo la parola: autonoma aggiungere la seguente: territorialmente.

12. 50. Vascon.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: per territorio.

12. 51. Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole da: I contratti fino a: tempo determinato con le seguenti: Tutti i contratti di affitto.

12. 52. Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole da: I contratti fino a: tempo determinato con le seguenti: Ogni contratto di affitto riguardante quantitativi individuali di riferimento.

12. 53. Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole da: I contratti fino a: tempo determinato con le seguenti: I contratti di affitto aventi per oggetto quantitativi individuali di riferimento.

12. 54. Vascon.

Al comma 10, sostituire le parole: devono avere una durata non inferiore a 12 mesi con le seguenti: non possono essere stipulati per periodi inferiori all'anno.

12. 55. Vascon.

Al comma 10, dopo la parola: autonoma aggiungere la seguente: territorialmente.

12. 56. Vascon.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: per territorio.

12. 57. Vascon.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. A favore dei territori dove si manifestano perdite di quantitativi di riferimento per effetto dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 12, per temperare gli effetti negativi conseguenti, contrastare il fenomeno dell'abbandono delle zone interne, montane e marginali, sostenere l'identità delle comunità rurali e mantenere l'equilibrio ambientale, il Ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, predispone un programma finalizzato alla valorizzazione della zootecnia da carne in allevamenti a bassa densità.

2. Il programma di cui al comma 1, sentite le commissioni parlamentari competenti, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve prevedere misure volte a:

- a) rafforzare le aziende;
- b) sviluppare le foraggere;
- c) sviluppare le razze autoctone;
- d) incentivare marchi di qualità;
- e) introdurre sistemi di tracciabilità;
- f) valorizzare le produzioni derivanti dalla zootecnia estensiva;
- g) promuovere consorzi finalizzati alla commercializzazione delle produzioni;
- h) coinvolgere le aziende zootecniche nella gestione sostenibile delle aree pascolive;

i) costituire un osservatorio socio-economico e ambientale sulla zootecnia estensiva.

3. Al finanziamento del piano di cui al presente articolo, per un importo di 300 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e forestali.

12. 01. Borrelli, Rossiello, Franci, Crisci, Adduce, Stramaccioni, Oliverio, Preda, Sedioli, Rava.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis. — 1. A favore dei territori dove si manifestano perdite di quantitativi di riferimento per effetto dell'applicazione dei precedenti articoli 3 e 12, per temperare gli effetti negativi conseguenti, contrastare il fenomeno dell'abbandono delle zone interne, montane e marginali, sostenere l'identità delle comunità rurali e mantenere l'equilibrio ambientale, il Ministro per le politiche agricole e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, predispone un programma finalizzato alla valorizzazione della zootecnia da carne in allevamenti a bassa densità.

2. Il programma di cui al comma 1, sentite le commissioni parlamentari competenti, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e deve prevedere misure volte a:

- a)* rafforzare le aziende;
- b)* sviluppare le foraggere;
- c)* sviluppare le razze autoctone;
- d)* incentivare marchi di qualità;
- e)* introdurre sistemi di tracciabilità;
- f)* valorizzare le produzioni derivanti dalla zootecnia estensiva;

g) promuovere consorzi finalizzati alla commercializzazione delle produzioni;

h) coinvolgere le aziende zootecniche nella gestione sostenibile delle aree pascolive;

i) costituire un osservatorio socio-economico e ambientale sulla zootecnia estensiva.

3. Al finanziamento del predetto programma si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

12. 02. Borrelli, Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in via prioritaria fino a: legge 46/95 con le seguenti: in conformità al comma 4 dell'articolo 3.

0. 12. 03. 4. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Albertini, Franci, Sedioli, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le competenti Commissioni parlamentari.

0. 12. 03. 1. Marcora, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure contenute nel decreto devono rendere più conveniente per i titolari d'azienda l'attivazione del programma di abbandono rispetto alle vendite di cui all'articolo 12.

0. 12. 03. 5. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, dopo le parole: aziende zootecniche aggiungere la seguente: estensive.

0. 12. 03. 6. Borrelli, Rava, Preda, Rossiello, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

0. 12. 03. 7. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, dopo le parole: di Bolzano aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.

* **0. 12. 03. 2.** Marcora, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, dopo le parole: di Bolzano aggiungere le seguenti: e le competenti Commissioni parlamentari.

* **0. 12. 03. 8.** Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto di cui al presente comma definisce le misure volte a:

- a) rafforzare le aziende;
- b) sviluppare le foraggere;
- c) sviluppare le razze autoctone;
- d) incentivare marchi di qualità;
- e) introdurre sistemi di tracciabilità;
- f) valorizzare le produzioni derivanti dalla zootecnia estensiva;
- g) promuovere consorzi finalizzati alla commercializzazione delle produzioni;
- h) coinvolgere le aziende zootecniche nella gestione sostenibile delle aree pascolive;
- i) costituire un osservatorio socio-economico e ambientale sulla zootecnia estensiva.

0. 12. 03. 10. Borrelli, Rava, Preda, Rossiello, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 3, sostituire le parole: in misura proporzionale alla con le seguenti: d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, tendendo a far corrispondere le quote produttive con le produzioni realizzate e tenendo anche conto della.

0. 12. 03. 11. Rossiello, Borrelli, Rava, Preda, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 3, sostituire le parole da: per essere assegnati fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali secondo i principi definiti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che tengono conto della riduzione della quota B operata ai sensi della legge n. 46 del 1995, dei giovani allevatori, delle aziende con quota produttiva posseduta inferiore a 2.000 quintali, delle zone montane e svantaggiate, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota.

0. 12. 03. 12. Rossiello, Borrelli, Crisci, Innocenti.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 3, sostituire le parole da: con le seguenti priorità fino alla fine del comma con le seguenti: in conformità al comma 4 dell'articolo 3.

0. 12. 03. 13. Borrelli, Rava, Rossiello, Preda.

All'articolo aggiuntivo 12.03. della Commissione, comma 5, sostituire le parole: che si pongono fino alla fine del comma con le seguenti: in regola con gli obblighi di

versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni.

0. 12. 03. 3. Marcora, Castagnetti.

Sostituire il comma 6 dell'articolo aggiuntivo 12.03 con il seguente:

6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

6-bis. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché delle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989/1993, è autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517 milioni di euro per l'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

0. 12. 03. 15. La Commissione.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Misure per la ristrutturazione della produzione lattiera).

1. Al fine di favorire la ristrutturazione della produzione lattiera ed il rientro della

produzione nei limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per favorire la definizione della regolazione debitoria, è attivato un programma di abbandono totale ai sensi dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari le aziende che accedono al programma di abbandono, confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartite tra le regioni e province autonome con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnate ai sensi con l'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3950/92, in via prioritaria ai produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi della legge 46/95, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel contempo un esubero produttivo. I quantitativi eventualmente non riassegnati da una o più regioni entro 90 giorni dalla data di ripartizione confluiscono nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il programma di abbandono è attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al fine di favorire la riconversione delle aziende zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui al comma 1 in aziende zootecniche ad indirizzo carne o ad indirizzo latte non bovino, è definito un apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con gli orien-

tamenti comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n. 1257/99.

3. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del quantitativo nazionale garantito sono ripartiti tra le regioni e province autonome in misura proporzionale alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con le seguenti priorità, con esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la propria quota:

a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi della legge n. 46/95, nei limiti del quantitativo ridotto;

b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quote;

c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e province autonome, che assicurino il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio anche con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

4. La quota B ridotta ai sensi della legge 46/95, di cui al presente articolo, è calcolata al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota riattribuita in applicazione del presente articolo comporta corrispondente diminuzione della predetta quota B ridotta.

5. Possono accedere alle misure del presente articolo i produttori titolari di quota che si pongono in regola con gli obblighi di versamento del prelievo supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme previste dal presente decreto.

6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 ed ad ulteriore copertura

delle finalità di cui all'articolo 1 della legge 27 marzo 2001, n. 122 in materia di regolazione debitoria, pari a 517 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

12. 03. La Commissione.

ART. 13.

(Altre disposizioni per i primi due periodi di applicazione).

Sopprimerlo.

13. 3. Vascon, Guido Dussin.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due periodi con le seguenti: cinque periodi.

* **13. 1.** Olivieri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due periodi con le seguenti: cinque periodi.

* **13. 4.** Boato, Kessler.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: due periodi con le seguenti: cinque periodi.

* **13. 6.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: non si attua l'esclusione della restituzione di cui all'articolo 9, comma 4, ed.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: fino al conseguimento fino alla fine della lettera

con le seguenti: nei limiti della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3.

13. 115. Marcora, Rava, Loddo, Potenza, Monaco, Ruggeri, Banti, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 2 per cento.

13. 7. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.

13. 8. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento.

13. 9. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

13. 10. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

13. 11. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

13. 12. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

13. 13. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

13. 14. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

13. 15. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

13. 16. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

13. 17. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

13. 18. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: il primo periodo fino alla fine della lettera con le seguenti: i primi cinque periodi di applicazione.

*** 13. 2.** Olivieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: il primo periodo fino alla fine della lettera con le seguenti: i primi cinque periodi di applicazione.

*** 13. 5.** Boato, Kessler.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: il primo periodo fino alla fine della lettera con le seguenti: i primi cinque periodi di applicazione.

*** 13. 19.** Detomas, Brugger, Collè, Widmann, Zeller.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

13. 20. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

13. 21. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

13. 22. Vascon.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

13. 23. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 2 per cento.

13. 24. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 3 per cento.

13. 25. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento.

13. 26. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 5 per cento.

13. 27. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

13. 28. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

13. 29. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

13. 30. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

13. 31. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 1 per cento.

13. 32. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 2 per cento.

13. 33. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

13. 34. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 4 per cento.

13. 35. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 6 per cento.

13. 36. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 7 per cento.

13. 37. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 8 per cento.

13. 38. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento.

13. 39. Vascon.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al conseguimento di un esubero pari alla metà della propria quota con le seguenti: al raggiungimento della riduzione subita al netto delle assegnazioni regionali.

13. 118. Rava, Borrelli, Preda, Sedioli, Oliverio, Rossiello, Franci, Sandi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 20 per cento.

13. 40. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 21 per cento.

13. 41. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 22 per cento.

13. 42. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 23 per cento.

13. 43. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 24 per cento.

13. 44. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 25 per cento.

13. 45. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 26 per cento.

13. 46. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 27 per cento.

13. 47. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 28 per cento.

13. 48. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 29 per cento.

13. 49. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 30 per cento.

13. 50. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 31 per cento.

13. 51. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 32 per cento.

13. 52. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 33 per cento.

13. 53. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 34 per cento.

13. 54. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 35 per cento.

13. 55. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 36 per cento.

13. 56. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 37 per cento.

13. 57. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 38 per cento.

13. 58. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 39 per cento.

13. 59. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 40 per cento.

13. 60. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 41 per cento.

13. 61. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 42 per cento.

13. 62. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 43 per cento.

13. 63. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 44 per cento.

13. 64. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 45 per cento.

13. 65. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 46 per cento.

13. 66. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 47 per cento.

13. 67. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 48 per cento.

13. 68. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 49 per cento.

13. 69. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 50 per cento.

13. 70. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 51 per cento.

13. 71. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 52 per cento.

13. 72. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 53 per cento.

13. 73. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 54 per cento.

13. 74. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 55 per cento.

13. 75. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 56 per cento.

13. 76. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 57 per cento.

13. 77. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 58 per cento.

13. 78. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 59 per cento.

13. 79. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 60 per cento.

13. 80. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 61 per cento.

13. 81. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 62 per cento.

13. 82. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 63 per cento.

13. 83. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 64 per cento.

13. 84. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 65 per cento.

13. 85. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 66 per cento.

13. 86. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 67 per cento.

13. 87. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 68 per cento.

13. 88. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 69 per cento.

13. 89. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 70 per cento.

13. 90. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 71 per cento.

13. 91. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 72 per cento.

13. 92. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 73 per cento.

13. 93. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 74 per cento.

13. 94. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 75 per cento.

13. 95. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 76 per cento.

13. 96. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 77 per cento.

13. 97. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 78 per cento.

13. 98. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 79 per cento.

13. 99. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 80 per cento.

13. 100. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 81 per cento.

13. 101. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 82 per cento.

13. 102. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 83 per cento.

13. 103. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 84 per cento.

13. 104. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 85 per cento.

13. 105. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 86 per cento.

13. 106. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 87 per cento.

13. 107. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 88 per cento.

13. 108. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 89 per cento.

13. 109. Vascon.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 90 per cento.

13. 110. Vascon.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera versate, e pertanto oggetto di restituzione, le somme trattenute corrispondenti all'esubero produttivo solo in caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui al comma 1.

13. 111. Grillo, Peretti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli importi da trattenere e da versare di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, sono indicati dal SIAN, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

13. 117. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Franci, Sandi, Oliverio.

Al comma 2, sopprimere le parole: Nei soli primi due periodi di applicazione del presente decreto.

13. 112. Olivieri.

Al comma 2, sostituire le parole da: avvalersi di una idonea fino alla fine del comma con le seguenti: prestare la fidejussione di cui all'articolo 5, comma 6.

13. 116. Rava, Borrelli, Preda, Rossiello, Sedioli, Oliverio, Franci, Sandi, Stramaccioni.

Sopprimere il comma 2-bis.

13. 113. Vascon.

Al comma 3, dopo le parole: per la prima campagna di applicazione del presente decreto, gli acquirenti trasmettono *sostituire le parole:* entro il 30 novembre *con le parole:* entro il 31 dicembre 2003.

Sostituire le parole: dal 1° dicembre *con le parole:* dal primo gennaio 2004.

13. 200. La Commissione.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Periodi pregressi).

1. I produttori di latte, relativamente agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare latte, per le campagne di produzione comprese tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento può essere effettuato in forma rateale in un periodo non superiore a trenta anni.

2. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I produttori interessati aderiscono ai versamento rateale di cui al comma 1 presentando istanza alla regione o provincia autonoma di appartenenza, con la quale esprimono altresì l'accettazione espressa delle imputazioni di prelievo e la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente proposta a tale riguardo, pendente innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari.

4. Sono esclusi dal riversamento di cui al comma 1 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di versamento del

prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione successivi al 2001-2002.

5. Gli acquirenti, entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'accettazione da parte della regione o della provincia autonoma della richiesta di rateizzazione, restituiscono gli importi tratti, ovvero svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, emanato entro 60 giorni dalla data di efficacia delle disposizioni del presente articolo, sono definite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata al conseguimento di un preventivo atto di assenso da parte dei competenti organi comunitari.

13. 101. La Commissione.

ART. 14.

(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome).

Al comma 1, sopprimere le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

14. 1. Vascon.

Al comma 1, sostituire la parola: promuove *con la seguente:* adotta.

14. 2. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: per l'attribuzione *fino alla fine del comma con le seguenti:* per l'imputazione dei relativi oneri ai soggetti responsabili.

14. 4. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole: per l'attribuzione *con le seguenti:* per l'imputazione.

14. 5. Vascon.

Al comma 1, sostituire le parole da: agli organismi competenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* dei relativi oneri ai soggetti responsabili.

14. 3. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. — 1. Al fine di attenuare l'onere del pagamento del prelievo supplementare accumulato per i periodi pregressi a carico delle aziende lattiere operanti a livello nazionale, i produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2002/2003 sono tenuti, ai fini dell'estinzione delle imputazioni, al versamento del solo 10 per cento dell'importo annualmente dovuto, scomputato dalle somme inerenti ai provvedimenti di prelievo supplementare nel caso in cui i produttori abbiano ottenuto sentenze favorevoli purché:

a) abbiano effettuato consegne ad acquirenti riconosciuti nell'ultimo periodo di commercializzazione precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) non abbiano, dal periodo 1995/1996 in poi, ceduto a titolo oneroso, anche parzialmente, affittato, dato in comodato o fatto oggetto di contratti di soccida la propria quota, salvo i casi di forza maggiore;

c) rinuncino espressamente senza oneri aggiuntivi alla prosecuzione di qualsiasi contenzioso in merito pendente dinanzi agli organi giurisdizionali, sia amministrativi che civili.

2. Ai produttori, che hanno versato nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni, intestata al « Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nei periodi dal 1995/96 al 2002/03 a titolo di prelievo supplementare, l'AGEA è autorizzata a restituire le somme versate che risultino eccedenti al 10 per cento dell'importo dovuto, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima, capitolo 2002.

3. Gli acquirenti entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto versamento restituiscono ai soggetti di cui al presente articolo gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente ai periodi per i quali è stato effettuato il versamento, o siano intervenute le sentenze di cui al comma 1.

14. 04. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 5 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 060. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 6 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 061. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 062. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 063. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 064. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 065. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 066. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 067. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 05. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 068. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 069. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 070. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 071. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 072. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 073. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 20 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 074. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 25 per cento dell'importo dovuto in 5 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 043. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 5 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 044. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 6 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 045. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 046. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 047. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 048. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 049. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 050. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 051. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 052. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 053. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 054. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 055. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 056. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 057. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 058. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 25 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 059. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 30 per cento dell'importo dovuto in 10 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 026. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 5 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 027. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 6 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 028. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 7 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 029. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 8 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 030. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 9 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 031. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 10 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 032. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 11 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 033. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 12 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 034. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 13 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 035. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 14 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 036. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 037. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 038. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 039. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 040. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 041. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 30 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 042. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 50 per cento dell'importo dovuto in 15 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 09. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 15 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 010. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 16 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 011. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 17 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 012. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 18 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 013. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 19 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 014. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 20 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 015. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 21 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 016. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 22 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 017. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 23 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 018. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 24 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 019. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 25 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 020. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 26 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 021. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 27 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 022. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 28 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 023. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 29 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 024. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (*Periodi pregressi*) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando il 50 per cento di quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 025. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/96 al 2002/03 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento del 75 per cento dell'importo dovuto in 20 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 08. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori ai quali è stato applicato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi dal 1995/1996 al 2002/2003 possono, ai fini dell'estinzione delle relative obbligazioni, eseguire il versamento dell'importo dovuto in 30 rate annuali posticipate, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 06. Vascon.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis (Periodi pregressi) — 1. I produttori nei cui confronti è stato applicato un provvedimento per il pagamento del prelievo supplementare per una o più campagne nel periodo compreso tra il 1° aprile 1995 ed il 31 marzo 2003 possono estinguere il loro debito pagando quanto dovuto in 30 rate annuali posticipate, senza interessi, secondo le modalità indicate nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7.

14. 07. Vascon.

All'articolo aggiuntivo 14.075 della Commissione, comma 2, dopo le parole:

può esercitare, aggiungere le seguenti: in caso di inadempienze,

0. 14. 075. 1. Cima, Boato.

Sostituire il comma 4 dell'emendamento 14.075 della Commissione con il seguente:

« 4. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio ».

0. 14. 075. 2. La Commissione.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Vigilanza e potere sostitutivo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali, può essere nominato un Commissario straordinario di Governo, che può avvalersi di uno o più sub-Commissari, per assicurare il monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione della presente legge nei suoi primi due periodi di attuazione.

2. Il Commissario straordinario di Governo nell'espletamento del proprio mandato può esercitare, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche cui competono gli adempimenti previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui al comma 3.

3. In caso di inadempienze relative all'attuazione della presente legge, il Commissario invita l'amministrazione competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso inutilmente tale termine il Commissario, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il potere sostitutivo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 075. La Commissione.

ART. 15.

(Disposizioni attuative e abrogazioni).

Al comma 2, sostituire il quarto capoverso con il seguente: legge 24 febbraio 1995, n. 46 e conseguenti atti applicativi.

15. 1. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Ai fini della definizione bonaria e contestuale abbandono a spese compensate dei contenziosi pendenti innanzi all'autorità giudiziaria, scaturiti dall'applicazione delle norme abrogate di cui al comma 15, è consentito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta pari al 10 per cento entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Sono esclusi dal beneficio di cui al presente articolo i produttori che:

a) non abbiano effettuato consegne ad acquirenti riconosciuti nell'ultimo periodo di commercializzazione precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

b) abbiano, dal periodo 1995/1996 in poi, ceduto a titolo oneroso, anche parzialmente, affittato, dato in comodato o fatto oggetto di contratti di soccida la propria quota, salvo i casi di forza maggiore.

3. Ai produttori che hanno versato nella contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 1223, lettera a), delle istruzioni generali sui servizi del tesoro, approvate con decreto del Ministro del tesoro 30 giugno 1939, e successive modificazioni intestata al « Ministero del tesoro — Ragioneria

generale dello Stato Prelievo supplementare sul latte di vacca », aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nei periodi dal 1995/96 al 2002/03 a titolo di prelievo supplementare, l'AGEA è autorizzata a restituire le somme versate che risultino eccedenti al 10 per cento dell'importo dovuto, con onere a carico della gestione finanziaria della medesima, capitolo 2002.

4. Gli acquirenti entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto versamento, restituiscono ai soggetti di cui al presente articolo gli importi trattenuti ovvero svincolano le garanzie, relativamente ai periodi per i quali è stato effettuato il versamento o siano intervenute le sentenze giurisdizionali favorevoli al produttore.

15. 01. Vascon, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Ai produttori ai quali è stato imputato un provvedimento di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione dal 1995/1996 al 2001/2002 è concesso il beneficio della rateizzazione dell'importo dovuto, previa presentazione di apposita domanda all'AGEA ed alle competenti regioni o province autonome entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dall'AGEA con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, applicando alle singole rate il tasso di interesse del 3 per cento annuo.

3. La definizione della posizione debitoria secondo quanto previsto dal comma 2 comporta l'estinzione di qualsiasi contenzioso in materia pendente dinanzi agli organi giurisdizionali, amministrativi e ordinari.

15. 02. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio di ciascun anno e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0,50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per gli anni 2004 e 2005, all'onere determinato in complessivi 60 milioni di euro, per ciascun anno si provvede con i fondi di cui al Fondo speciale di parte corrente del bilancio relativo a ciascun anno dello stanziamento relativo al Ministero per le politiche agricole e

forestali, con corrispondente riduzione dell'importo ivi previsto.

15. 03. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Al fine della ristrutturazione della produzione lattiera, ai produttori titolari di un quantitativo individuale di riferimento di cui all'articolo 3, comma 2, è accordata una indennità per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri nella rispettiva azienda commisurata al numero delle vacche da latte calcolato sulla base dell'anagrafe bovina, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di euro 414 a capo e di euro 0, 21 per chilogrammo di quantitativo di riferimento è erogato dall'AGEA, previa verifica della regione ove è ubicata l'azienda.

2. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione ove è ubicata l'azienda e all'AGEA entro il 31 luglio 2003 e deve contenere l'impegno a non riprendere la produzione di latte bovino e dei prodotti lattieri. Ai produttori che si impegnano alla riconversione dalla produzione lattiera a quella da carne ottenuta con metodi di allevamento estensivi e biologici il premio è erogato nella misura di euro 0, 50 per chilogrammo di quantitativi di riferimento.

3. I quantitativi individuali di cui sono titolari le aziende beneficiarie del premio confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti alle regioni cui afferivano, che provvedono alla riassegnazione secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 4 e 4-bis.

4. All'onere derivante dal presente articolo determinato in complessivi 30 milioni di euro per l'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 69, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

15. 04. Rava, Borrelli, Rossiello, Preda, Sedioli, Oliverio.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Iniziative a tutela dei beni archeologici iracheni)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere – premesso che:

il saccheggio sistematico e su ordinazioni esterne del museo archeologico nazionale di Baghdad, di altre cinque entità museali, di sette librerie, di archivi storici e di dozzine di siti archeologici dell'Iraq, iniziato la notte dell'11 aprile 2003, ripreso il 14 e il 15 dello stesso mese, e tutt'ora in corso in altre località lontane dalla capitale, costituisce un colpo gravissimo inferto, per illeciti fini commerciali, alla cultura più antica e alla memoria storica dell'intera umanità, oltre a costituire una flagrante violazione del Protocollo del 1984 della Convenzione de L'Aja e della successiva Convenzione del 1980;

il Governo italiano ha preso alcune iniziative volte a contribuire alla catalogazione, al recupero ed al restauro dei reperti archeologici trafugati e ha stanziato, ad analoghi fini, un milione di dollari a beneficio dell'Unesco (400 mila dollari già versati);

il Ministro interpellato, in concomitanza con la riunione Interpol a Lione sullo stesso tema, ha annunciato di voler finanziare le suddette iniziative anche con i proventi del concerto di Paul McCartney al Colosseo;

il direttore generale dell'Unesco, dottor Koichiro Matura, ha inviato, tra i molti urgenti e drammatici appelli al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'Unione europea e ai singoli Governi, quello di primaria importanza volto ad interdire a qualsiasi titolo per un periodo dai tre ai cinque anni il traffico lecito e illecito degli artefatti delle civiltà dei sumeri, degli accadi, dei babilonesi, degli assiri e degli arabi *hatra* –:

per quali ragioni il Governo italiano ed il Ministro interpellato, tra le pur lodevoli iniziative intraprese, non abbiano accolto o tantomeno menzionato quest'ultima richiesta del dottor Matura – già adottata o in via di adozione da parte di altri Governi occidentali – misura che è l'unica atto a bloccare la devastazione, la dispersione e la svendita del più prezioso patrimonio della nostra civiltà.

(2-00752) « Mascia, Giordano, Titti De Simone ».

(13 maggio 2003)

(Sezione 2 – Iniziative volte a modificare la normativa riguardante la certificazione medica per la detenzione di armi)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

le drammatiche stragi di Aci Castello e Milano ripropongono con forza la questione dei controlli sulle armi e su chi le

possiede: casi analoghi si sono già verificati altre volte negli ultimi mesi, come a Borzano e a Chieri;

in Italia circa 900 mila persone hanno il porto d'armi, ma sono circa 4 milioni coloro che possiedono armi in casa: non si tratta di criminalizzare, ma di sapere bene se queste persone hanno i requisiti idonei per avere armi o se sia mutato qualcosa dal tempo in cui presero il porto d'armi o ancora se chi desidera possedere armi ha le carte in regola;

queste tragedie che si ripetono periodicamente sollevano allarme sociale ed interrogativi, che rimangono puntualmente senza risposta —:

se il Governo intenda agire affinché siano date risposte alla giusta richiesta di sicurezza dei cittadini;

in particolare, se il Governo intenda adottare iniziative volte a modificare la certificazione medica per la detenzione di armi, oggi generica e facoltativa, affinché la stessa diventi obbligatoria e rilasciata da una commissione medica, di cui faccia parte uno specialista in neurologia e psichiatria;

se il Governo intenda attivarsi affinché i dipartimenti di salute mentale, gli ospedali e i medici di famiglia siano in grado di sapere, nel rispetto della legislazione sulla *privacy*, se i loro pazienti possiedono armi, procedendo anche ad un'anagrafe completa ed informatizzata di chi possiede o detiene le armi stesse.

(2-00746) « Fioroni, Fistarol, Boccia ».

(8 maggio 2003)

(Sezione 3 – Nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Trieste)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

la legge di riordino dell'autorità portuale (legge n. 84 del 1994) prevede che il

suo presidente sia nominato « previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio » e che « la terna è comunicata al Ministro dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato »;

per quanto riguarda il presidente dell'autorità portuale di Trieste, la terna viene così definita: un rappresentante designato dai comuni di Trieste e Muggia, un rappresentante designato dalla camera di commercio di Trieste e un rappresentante dalla provincia di Trieste;

il mandato dell'attuale presidente dell'autorità portuale di Trieste, Maurizio Maresca, scade a novembre 2003;

in data 8 maggio 2003, i soggetti territoriali indicati dalla legge hanno inviato una lettera al Ministro interpellato contenente un'unica e unitaria indicazione nella persona della dottoressa Marina Monassi;

tale lettera risulta effettivamente registrata al protocollo del Ministro interpellato in data 9 maggio 2003;

in detta lettera di designazione i firmatari (sindaci di Trieste e Muggia, presidente della provincia di Trieste e presidente della camera di commercio di Trieste) fanno esplicito riferimento alla « richiesta » del Ministro interpellato di procedere alla designazione;

l'8 giugno 2003 si eleggerà il nuovo presidente della giunta regionale e sarà rinnovato l'intero consiglio della regione Friuli Venezia Giulia —:

se corrisponda al vero che il Ministro interpellato abbia chiesto, con incomprensibile anticipo rispetto alla scadenza del mandato, ai soggetti individuati dalla legge, l'indicazione di un candidato o di una

terna, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994, per poi procedere alla nomina del nuovo presidente dell'autorità portuale di Trieste;

se l'iniziativa di anticipare i termini della designazione rispetto a quelli fissati dalla legge sia stata assunta dal Ministro interpellato o piuttosto sollecitata dai soggetti territoriali previsti dalla legge n. 84 del 1994;

se questa eventuale nomina, così anticipata rispetto ai termini previsti dalla legge, non appaia dunque discutibile sotto il profilo della mera legittimità, ma certamente inopportuna sotto il profilo politico, tenuto anche conto che, in caso di assenza e/o impedimento del presidente della giunta regionale, il compito di concertare con il Ministro interpellato detta nomina competerebbe al vicepresidente della giunta regionale, che, in questo caso, è parte in causa della competizione elettorale dell'8 giugno 2003, quale candidato presidente della giunta regionale per la Casa delle libertà;

se il Ministro interpellato non intenda formalmente assicurare che non rientra nelle sue intenzioni procedere alla nomina del presidente dell'autorità portuale di Trieste prima delle elezioni dell'8 giugno 2003.

(2-00750) « Lettieri, Damiani, Illy, Boccia ».

(13 maggio 2003)

(Sezione 4 – Misure per contrastare l'arrivo via mare di immigrati clandestini durante il periodo estivo)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'arrivo stagione estiva implica l'instaurarsi di condizioni meteorologiche fa-

vorevoli alla navigazione in tutto il bacino del Mediterraneo, permettendo, quindi, l'intensificazione dei traffici illegali e, in particolar modo, di quelli collegati al trasporto di migranti clandestini;

il Governo risulta ancora in ritardo nel varo dei provvedimenti connessi all'applicazione della nuova normativa per il contrasto dell'immigrazione clandestina, in particolare nell'emanazione del decreto interministeriale di cui alla lettera *d*) dell'articolo 11 della legge 30 luglio 2002, n. 189, in materia di coordinamento degli interventi in mare;

non sono ancora note le regole d'ingaggio alle quali si attengono le imbarcazioni della Marina militare, della guardia costiera, della finanza di mare e delle componenti navali dell'Arma dei carabinieri e della polizia di stato, quando incontrano in altura o sottocosta battelli carichi di migranti clandestini;

sono, altresì, sconosciuti i risultati concretamente raggiunti attraverso la stipula di intese bilaterali, in particolare con la Repubblica di Cipro, per lo stabilimento di presidi avanzati da utilizzare nel contrasto delle migrazioni illegali in prossimità delle loro maggiori sorgenti –:

quale sia l'opinione del Governo in merito allo stato di approntamento delle misure per il contrasto del prevedibile nuovo assalto migratorio che si prepara sulle coste della Repubblica italiana;

quali siano, inoltre, i tempi di emanazione dei principali provvedimenti attuativi della legge 30 luglio 2002, n. 189, le regole d'ingaggio cui si attengono le nostre forze armate e di polizia quando incontrano natanti che trasportano migranti clandestini, nonché i risultati riportati sotto il profilo dei rimpatri e dello schieramento di presidi avanzati all'estero per la repressione dei flussi migratori illegali potenzialmente diretti verso l'Italia.

(2-00751)

« Bricolo, Cè ».

(13 maggio 2003)

(Sezione 5 - Impatto ambientale della costruzione dell'acquedotto Rio Acque Striate in Piemonte)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

la *Cementir* s.p.a., il 4 novembre 1986, richiedeva al corpo delle miniere di Torino la concessione mineraria per lo sfruttamento di una miniera di marna cementizia in località Monte Bruzeta nel comune di Voltaggio (Alessandria), motivando la richiesta perché indispensabile per il prosieguo dell'attività produttiva del cementificio di Arquata Scrivia, poiché la concessione allora in uso denominata « Monte delle Rocche », sempre nel comune di Voltaggio, era in via di esaurimento;

all'interno dell'area di concessione della nuova miniera insistevano ed insistono le sorgenti dell'acquedotto del comune di Carrosio e, in parte, quelle del comune di Gavi, la concessione non poteva, pertanto, essere operativa in assenza dell'accordo con i comuni di Carrosio e Gavi;

il corpo delle miniere di Torino subordinò la concessione alla costruzione di un nuovo acquedotto, in accordo con i comuni sopra citati, da realizzarsi a cura della *Cementir*, ma sia il comune di Carrosio, sia il comune di Gavi hanno sempre espresso la propria contrarietà al nuovo insediamento, ritenendo utile, opportuno ed importante salvaguardare le proprie fonti di approvvigionamento idrico;

nel 1997 la concessione è scaduta senza che fosse mai iniziata la coltivazione della miniera: quindi, il procedimento di rinnovo della concessione fu dichiarato concluso;

il 3 maggio del 1998, durante una consultazione popolare, che ha coinvolto tutti i cittadini, il 90 per cento degli aventi diritto al voto votò contro la cava;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 fu accordato alla società *Cementir* s.p.a. il rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento, subordinando, però, l'avvio delle attività estrattive alla preventiva realizzazione e messa in esercizio di un acquedotto per l'approvvigionamento alternativo dei comuni di Gavi e Carrosio, in quanto la coltivazione mineraria avrebbe interferito e reso inutilizzabili (almeno per tutta la durata della coltivazione mineraria, pari a circa un trentennio) tutte le fonti di approvvigionamento idrico dell'acquedotto comunale di Carrosio ed una sorgente dell'acquedotto del comune di Gavi; tra le prescrizioni fu previsto testualmente anche « che l'opera di presa dell'acquedotto alternativa doveva essere posizionata all'esterno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo »;

la regione Piemonte, in data 9 marzo 2001, pur registrando la posizione contraria, documentalmente circostanziata, alla realizzazione dell'acquedotto da parte dei comuni di Gavi e Carrosio, della comunità montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese, del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e dell'azienda sanitaria locale 22 di Novi Ligure, ha prodotto il suo atto finale, con il parere favorevole, espresso dal funzionario incaricato, dando così il « via libera » alla realizzazione dell'opera;

nella progettazione approvata l'opera risulta posizionata all'interno del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, in evidente e palese violazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il 23 aprile 2001 la regione Piemonte, con propria deliberazione di giunta, autorizzò la costruzione dell'acquedotto, demandando alla Presidenza del Consiglio dei ministri la valutazione relativa al posizionamento delle opere di presa, senza

alcuna considerazione delle posizioni nettamente contrarie ampiamente espresse dagli enti locali interessati;

con la delibera della giunta regionale in data 23 aprile 2002 n. 11-2837 (peraltro impugnata dal comune di Carrosio) si è concluso positivamente, con prescrizione, il procedimento di valutazione di impatto ambientale dell'acquedotto Rio Acque Striate;

la Commissione ambiente dell'Unione europea, in seguito al reclamo N. 2001/51 presentato da Legambiente, ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per « cattiva applicazione delle direttive 85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale e 92/43/CEE sulla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche »;

inoltre, per tentare di superare le intrinseche carenze quantitative e qualitative delle acque derivabili, il tormentatissimo progetto nel corso degli anni ha subito innumerevoli modifiche, volte a superare, con trattamenti chimici e fisici, il passaggio dall'originale classificazione in categoria A3 ad acque di categoria A1: quindi, la realizzazione appare rischiosa per la salute e per l'ambiente e del tutto inutile;

il 17 aprile 2003, con ordinanze cautelari n. 1373/2003 e n. 1374/2003, il Consiglio di Stato ha sospeso l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 relativo al rinnovo della concessione mineraria alla

Cementir, accogliendo, così, il ricorso del comune di Carrosio contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Piemonte, che aveva in precedenza rigettato l'impugnazione al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

il 28 aprile 2003 la giunta regionale del Piemonte ha preso atto della decisione del Consiglio di Stato sulla sospensione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 agosto 1999 relativo al rinnovo della concessione mineraria a favore della *Cementir* s.p.a. e ha demandato alle autorità locali, per quanto di loro competenza, l'adozione dei conseguenti provvedimenti —:

quali iniziative il Governo intenda adottare in risposta alla moratoria da parte dell'Unione europea e con riferimento agli atti emanati connessi al provvedimento sospeso, come voglia dare corso agli adempimenti conseguenti e necessari per la tutela degli interessi pubblici generali coinvolti, compresi eventuali risarcimenti di danni, e se non ritenga di intervenire affinché gli organismi istituzionali territoriali responsabili procedano al ripristino dell'originale *habitat* ambientale delle aree investite dalla costruzione dell'acquedotto Rio Acque Striate, con un'ordinanza di demolizione immediata dell'acquedotto in oggetto o, almeno, delle opere che più impattano sull'ecosistema, come la diga.

(2-00755)

« Cima, Boato ».

(13 maggio 2003)